Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLIOA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 settembre 1982**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIONI

Regione Abruzzo

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 251 DELL'11 SETTEMBRE 1982:

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 23 luglio 1982.

Approvazione del nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa.

(3727)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Comunicato concernente la nomina di un rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo

L'ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di Cassazione, nella riunione del 9 settembre 1982, ha proclamato eletto a rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo, a norma dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, l'on. dott. Sergio Romano Ercini candidato nella lista della Democrazia cristiana per la 3ª circoscrizione, al seggio rimasto vacante a seguito della morte dell'on. Guido Gonella.

(4445)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1982, n. 638.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 65 - nell'art. 65, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari, sono inclusi le seguenti discipline:

anatomia radiologica;
andrologia;
chirurgia gastroenterologica;
epidemiologia;
genetica umana;
igiene ambientale e del territorio;
medicina psicosomatica;
micologia medica;
patologia urologica;
psicopatologia generale;
radioterapia;
terapia intensiva;
farmacologia cardiovascolare;
fisioterapia dermatologica;
malattie autoimmuni;
malattie dell'apparato respiratorio;
terapia intensiva e di urgenza in geriatria;
otoneurologia;
psicopatologia medica dell'età evolutiva;
bioetica;
deontologia medica;
chirurgia plastica ricostruttiva della testa e del collo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *settembre* 1982
Registro n. 104 *Istruzione, foglio n.* 319

ERRATA-CORRIGE

(Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1980, n. 1244)

Nel decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1980, n. 1244, riguardante l'approvazione dello statuto della « Scuola internazionale superiore di studi avanzati », in Trieste, presso l'Università degli studi di Trieste, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 25 marzo 1982, sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 2315, all'art. 3 dello statuto, undicesimo rigo, dove è scritto: « ... e per la diffusione dei *lavori* della cultura nella società; », deve leggersi: « ... e per la diffusione dei *valori* della cultura nella società; »;

alla pag. 2316, all'art. 16 dello statuto, ventiquattresimo rigo, dove è scritto: « ... regolamento interno di cui all'art. *39.* », deve leggersi: « ... regolamento interno di cui all'art. *32.* »;

alla pag. 2317, all'art. 20 dello statuto, al secondo comma, dove è scritto: « propone i compensi spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ai componenti del *consiglio* dei revisori dei conti; », deve leggersi: « propone i compensi spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ai componenti del *collegio* dei revisori dei conti; ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1982.

Modificazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che determina gli uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977 di determinazione degli uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza;

Visto l'art. 5-*sexies* della legge 6 agosto 1981, n. 456, che recependo il decreto del Ministero per i beni culturali 4 luglio 1981, ha istituito la soprintendenza archeologica di Pompei;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i beni culturali e ambientali e del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977 è sostituito dal seguente:

« Alla soprintendenza archeologica del Lazio, alla soprintendenza per i beni artistici e storici del Veneto, alla soprintendenza archeologica delle province di Napoli e Caserta, sono devolute le competenze, di cui al precedente art. 1, anche nei confronti del personale dipendente, rispettivamente, dalle soprintendenze archeologiche di Roma e Ostia, dalla soprintendenza per i beni artistici e storici di Venezia, dalla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Venezia, dalla soprintendenza archeologica di Pompei. ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — SCOTTI — ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1982
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 61

(4443)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 febbraio 1982.

Modalità di cessione ad enti, associazioni e privati delle serie speciali di monete millesimo 1981.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede che la Zecca può essere autorizzata a fornire monete nazionali anche di determinata fabbricazione o di speciale scelta, confezionate in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 267 del 28 settembre 1979;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10 del 12 gennaio 1982;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in data 5 novembre 1981;

Ritenuta la necessità di disciplinare la fabbricazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle serie speciali di monete per collezionisti - millesimo 1981;

Decreta:

Art. 1.

Gli enti, le associazioni ed i privati, italiani o stranieri, possono effettuare l'acquisto delle serie speciali di monete millesimo 1981, sia direttamente presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Via Principe Umberto n. 4, Roma, sia mediante versamento sul conto corrente postale n. 82702002 intestato a « Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, serie speciali millesimo 1981 ».

Il prezzo di ciascuna serie è fissato in L. 20.000 (ventimila).

Art. 2.

All'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che assume il servizio, spetta, per ciascuna serie di monete, un compenso, quale costo globale per le operazioni di coniazione e allestimento, tenuto conto anche di tutti i materiali escluso l'argento, la cui spesa farà carico al cap. 4443 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1982.

All'Istituto Poligrafico medesimo spetta, altresì, un compenso, per la raccolta delle prenotazioni, la pubblicità, la confezione, la consegna presso la Zecca e quanto altro occorra per facilitare il collocamento delle serie speciali di monete di cui sopra, nella misura di L. 2.000 per ciascuna serie, la cui spesa graverà sul cap. 4443 del menzionato stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982.

Resta escluso ogni diverso onere a carico dello Stato.

Art. 3.

Il prezzo delle serie speciali sarà versato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in un conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato, denominato: « Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione monete - Conto numismatico ». La relativa quietanza sarà titolo per il prelevamento dalla cassa speciale di un corrispondente numero di serie speciali di monete.

Art. 4.

Il cassiere speciale, col concorso del controllore capo presso la cassa, preleverà dal predetto conto corrente infruttifero in essere presso la tesoreria centrale, un

importo pari al valore nominale delle monete, da versare al bilancio delle entrate con imputazione al capo X, cap. 5010.

La somma residua verrà versata dal predetto cassiere speciale al bilancio delle entrate capo X, cap. 2368.

La Direzione generale del tesoro provvederà quindi a corrispondere all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato l'ammontare dei compensi di sua spettanza.

Il tesoriere centrale dello Stato porterà in diminuzione del deposito, costituito ai sensi del primo comma dell'art. 14 del regolamento di attuazione della legge n. 154/1978, il controvalore delle quantità di argento utilizzato nella coniazione di cui sopra.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1982
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 79

(4409)

DECRETO 29 aprile 1982.
Modalità di cessione ad enti, associazioni e privati delle monete commemorative del bimillenario della morte di Publio Virgilio Marone.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 80 del 2 aprile 1958, relativo alle caratteristiche e al contingente della moneta da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione ad enti, associazioni e privati, italiani o stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 77 del 19 marzo 1982, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative del bimillenario della morte di Publio Virgilio Marone;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979;

Vista la deliberazione del consiglio d'amministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in data 5 novembre 1981;

Ritenuta la necessità di disciplinare la fabbricazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati, italiani o stranieri, delle suddette monete d'argento a celebrazione del bimillenario della morte di Publio Virgilio Marone;

Decreta:

Art. 1.

Gli enti, le associazioni ed i privati, italiani o stranieri, possono effettuare l'acquisto delle monete commemorative di Publio Virgilio Marone, sia direttamente presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Via Principe Umberto n. 4, Roma, sia mediante versamento sul conto corrente postale numero 34523001 intestato a « Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, monete commemorative Publio Virgilio Marone ».

Il prezzo di ciascuna moneta è fissato in L. 15.000 (quindicimila).

Art. 2.

All'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che assume il servizio, spetta un compenso, quale costo globale per le operazioni di coniazione e allestimento, tenuto conto anche di tutti i materiali escluso l'argento, la cui spesa farà carico al cap. 4443 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1982.

All'Istituto Poligrafico medesimo spetta, altresì, un compenso, per la raccolta delle prenotazioni, la pubblicità, la confezione, la promozione delle vendite e spese di imballo nella misura di L. 2.400 per ciascuna moneta, la cui spesa graverà sul cap. 4443 del menzionato stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982.

Resta escluso ogni diverso onere a carico dello Stato.

Art. 3.

Il prezzo delle monete commemorative di Publio Virgilio Marone sarà versato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominato: « Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione monete - Conto numismatico ». La relativa quietanza sarà titolo per il prelevamento dalla cassa speciale di un corrispondente numero di monete commemorative.

Art. 4.

Il cassiere speciale, col concorso del controllore capo presso la cassa, preleverà dal predetto conto corrente infruttifero in essere presso la tesoreria centrale, un importo pari al valore nominale delle monete, da versare al bilancio delle entrate con imputazione al capo X, cap. 5010.

La somma residua verrà versata dal predetto cassiere speciale al bilancio delle entrate capo X, cap. 2368.

La Direzione generale del tesoro provvederà quindi a corrispondere all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato l'ammontare dei compensi di sua spettanza.

Il tesoriere centrale dello Stato porterà in diminuzione del deposito, costituito ai sensi del primo comma dell'art. 14 del regolamento di attuazione della legge n. 154/1978, il controvalore delle quantità di argento utilizzato nella coniazione di cui sopra.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1982
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 396

(4410)

DECRETO 20 agosto 1982.

Autorizzazione alla « Republic National Bank », in New York, ad istituire una filiale in Milano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda avanzata dalla « Republic National Bank » in New York, per essere autorizzata ad istituire una propria filiale in Milano;

D'intesa con il Ministro degli affari esteri;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

La « Republic National Bank », con sede in New York, è autorizzata ad istituire in Milano una filiale per svolgere l'attività prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

La filiale avrà un fondo di dotazione di lire 15 miliardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(4401)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 15 luglio 1982.

Assegnazione alla regione Campania della somma di lire 8.882.955.050, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1978).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 143/78, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 482 (recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978 - primo provvedimento);

Vista la legge di bilancio n. 188/82;

Visto l'art. 113 della legge di bilancio n. 88/79, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75 siano disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi per il secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto del 14 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1980, registro n. 1, foglio n. 22, con il quale, fra l'altro, è stata assegnata alla regione Campania la somma di L. 467.523.950, quale anticipo del 5% per il 1978, per il secondo programma triennale;

Vista la dichiarazione n. 5773 del 28 giugno 1982, resa dall'assessore competente della regione Campania, con la quale si chiede l'erogazione dell'importo di L. 44.070.661.097, relativamente al secondo programma triennale;

Considerato che l'importo sopra richiesto trova copertura: per la somma di L. 8.882.955.050 sulle disponibilità 1978, esaurendole e per la somma di lire 35.187.706.047 sulle disponibilità 1979;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Campania è impegnata la somma di L. 8.882.955.050, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982, in conto residui 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1982
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 52

(4421)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Disposizioni urgenti in materia di assistenza sanitaria)

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 luglio 1982) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 3 settembre 1982).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Per comodità del lettore, all'inizio di ogni comma è indicato, tra parentesi, il numero che lo stesso occupa nell'ambito dell'articolo del testo coordinato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

[1] Per le spese di gestione e di funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile sono istituite, presso le sezioni di tesoreria provinciali dello Stato di Genova, Trieste e Napoli, apposite contabilità speciali intestate ai dirigenti amministrativi preposti ai servizi di cui al sesto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1981, n. 767.

[2] Le predette contabilità speciali sono alimentate con aperture di credito da disporsi, anche in eccedenza al limite di somma stabilito dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, a favore degli stessi primi dirigenti amministrativi. Fino a quando gli adempimenti e le procedure di cui al presente comma non saranno perfezionati e comunque non oltre il 31 dicembre 1982, i commissari liquidatori continueranno ad assicurare le attività di gestione ai sensi dell'articolo 1 del richiamato decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632.

[3] Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1981, n. 344, è fissato al 30 giugno 1983, fermi restando gli oneri a carico delle amministrazioni di assegnazione o di appartenenza del personale. Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, è fissato al 31 dicembre 1984.

[4] I marittimi italiani, ingaggiati in base alla legge 4 aprile 1977, n. 135, ovvero tutto l'equipaggio ingaggiato in base alla richiamata legge sempre che sia composto da marittimi italiani in misura non inferiore a due terzi dell'intero equipaggio, sono assistiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, qualora l'armatore straniero, a domanda, abbia versato o versi i contributi di malattia nella misura prevista per le imprese di navigazione italiana.

[5] Qualora l'armatore straniero non presenti la domanda di cui al comma precedente, resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, terzo e quarto comma, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito in legge con modificazioni dalla legge 1° luglio 1981, n. 344.

[6] Le prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia, non di competenza dell'I.N.P.S., erogate, all'estero o in navigazione, dalle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime e individuate con il decreto di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1981, n. 767, continuano ad essere assicurate al personale navigante dal Ministero della sanità.

[7] *All'articolo* 3, *primo comma, lettera* a), *del decreto del Presidente della Repubblica* 31 *luglio* 1980, *n.* 618, *dopo le parole "dipendenti pubblici" sono aggiunte le seguenti: "in attività di servizio o pensionati, compresi i familiari a carico o in cerca di prima occupazione" e dopo la parola "limitrofo" sono aggiunte le seguenti: "ovvero di usufruire, a carico dell'unità sanitaria locale esistente nel territorio italiano limitrofo, delle altre prestazioni assicurate ai cittadini ivi residenti, salvo le limitazioni conseguenti alla stipula di convenzioni per la erogazione in territorio estero dell'assistenza in forma diretta, fissate con decreto del Ministro della sanità al fine di evitare duplicazioni di assistenza sanitaria".*

[8] *A partire dal* 1° *settembre* 1982 *i contributi dovuti, ai sensi della legge* 2 *maggio* 1969, *n.* 302, *e successive modifiche ed integrazioni, dai familiari residenti in Italia dei lavoratori emigrati e stagionali in Svizzera, nonché dai lavoratori frontalieri ivi occupati e dai loro familiari residenti in Italia, sono versati, in rate semestrali, direttamente dagli interessati all'I.N.P.S.. Le modalità di versamento dei contributi e quelle di certificazione del diritto all'assistenza sanitaria da parte delle unità sanitarie locali territorialmente competenti sono fissate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro.*

[9] *Fino al riordinamento del Ministero della sanità, per l'esercizio delle funzioni concernenti l'assistenza al personale navigante, ai cittadini italiani all'estero e agli stranieri in Italia, nonché di quelle concernenti la prevenzione e la sicurezza del lavoro, sono istituite presso l'ufficio per l'attuazione della legge* 23 *dicembre* 1978, *n.* 833, *otto divisioni.*

[10] *Parimenti, in attesa del riordinamento del Ministero della sanità e al fine di assicurare la migliore funzionalità del Consiglio sanitario nazionale, il segretariato del Consiglio stesso è articolato in sette uffici, due dei quali equivalenti a divisioni, per lo svolgimento dei compiti di assistenza tecnica all'assemblea e alle sezioni, di studi e documentazione, di predisposizione della relazione annuale sullo stato sanitario del Paese, di amministrazione e contabilità.*

[11] *Senza che ciò comporti ampliamento di organico, alle divisioni e agli uffici di cui ai due commi precedenti sono preposti dirigenti amministrativi, anche mediante utilizzazione del personale di cui all'ar-*

ticolo 2, nono comma, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito, con modificazioni, nella legge 1° luglio 1981, n. 344.

Art. 2.

(*Soppresso*)

Art. 3.

(*Soppresso*)

Art. 4.

A partire dal 1° luglio 1982 per la determinazione, ai fini dell'assistenza di malattia, dei familiari a carico dei soggetti comunque tenuti al versamento di contributi per l'assistenza stessa si applicano le disposizioni di cui al testo unico *delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica* 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Il personale di cui all'articolo 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, compreso quello di cui all'articolo 66 della successiva legge 12 febbraio 1968, n. 132, *che alla data di entrata in vigore della citata legge* 10 *maggio* 1964, *n.* 336, *occupava un posto di ruolo nelle funzioni ivi indicate,* resta in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(4430)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 29 luglio 1982. Provvedimenti di cui all'art. 13, secondo comma, della legge 26 settembre 1981, n. 537, per la società Snia Viscosa S.p.a.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, che detta disposizioni in materia di contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni;

Visto, in particolare, l'art. 13 della medesima legge che stabilisce il tasso di interesse di differimento e dilazione per il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali ed attribuisce al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro la facoltà di ridurre in casi eccezionali detto tasso fino ad un massimo del 50%;

Vista la propria deliberazione in data 11 marzo 1982 con la quale vengono fissati criteri generali in ordine all'acquisizione degli elementi probatori da porre a fondamento dei provvedimenti di cui all'art. 13, secondo comma, della legge n. 537/81;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale concernente l'applicabilità dei benefici previsti dal predetto art. 13, secondo comma, della legge n. 537/81 alla società Snia Viscosa - Società nazionale industriale applicazioni Viscosa con sede in Milano;

Vista la propria deliberazione in data 8 luglio 1980 concernente l'approvazione del piano di risanamento presentato dalla società Snia Viscosa ai sensi della legge 5 dicembre 1978, n. 787;

Viste le proprie deliberazioni con cui è stato accertato lo stato di crisi aziendale delle società del gruppo Snia ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, ed i conseguenti provvedimenti — tuttora in corso di efficacia — adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del medesimo art. 2, sesto comma, della legge n. 675/77;

Considerato che il piano di risanamento presentato dalla società Snia Viscosa prevede, tra l'altro, l'estinzione, secondo un piano di ammortamento prestabilito, dei debiti contributivi ed il normale versamento dei contributi correnti maturati successivamente alle inadempienze accertate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che le domande di dilazione sono state presentate dalla società Snia Viscosa all'INPS in data 6 giugno 1980 e 15 ottobre 1981, periodo in cui erano in corso di efficacia i provvedimenti previsti dall'art. 2, quinto e sesto comma, della legge n. 675/77;

Vista la deliberazione del comitato esecutivo dell'INPS in data 11 febbraio 1982 con la quale è stata autorizzata, nei confronti della società Snia Viscosa la regolarizzazione rateale del debito contributivo entro agosto 1986 mediante pagamenti mensili uguali e consecutivi;

Ritenuto che nella fattispecie il preminente interesse pubblico vada riguardato sotto il duplice aspetto del recupero da parte dell'INPS del debito, senza il ricorso a procedure esecutive, e della necessità di agevolare il piano di risanamento posto in essere del gruppo Snia, onde garantire la prosecuzione di un'attività produttiva di particolare rilevanza economica e la salvaguardia di oltre 10.000 posti di lavoro;

Atteso che la concessione dei benefici proposti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale incide in maniera rilevante sul risanamento del gruppo, tanto che una loro reiezione potrebbe produrre determinanti effetti negativi sull'attuale assetto finanziario, tali da pregiudicare o per lo meno ritardare considerevolmente l'attuazione stessa del piano;

Ritenuto che l'eccezionalità del caso, da desumersi con riferimento all'ammontare del debito contributivo ed ai rilevanti aspetti economico-sociali connessi alla crisi del Gruppo, richieda l'adozione di tutti quei provvedimenti finalizzati al positivo superamento della crisi stessa;

Ritenuto che nel caso di specie il tasso di interesse di dilazione possa essere ridotto nella misura proposta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pari al 50% del tasso dell'interesse stabilito con le modalità di cui al primo comma del citato art. 13 della legge n. 537/81, tenuto conto che una misura inferiore, in rapporto all'elevato ammontare del debito contributivo, inciderebbe molto parzialmente sull'alleggerimento degli oneri connessi al debito contributivo;

Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Il tasso dell'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie dalla società Snia Viscosa S.p.a., con sede legale in Milano, è ridotto nella misura del 50% del tasso di interesse previsto dal primo comma dell'art. 13 della legge 26 settembre 1981, n. 537.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale adotterà i conseguenti provvedimenti di competenza.

Roma, addì 29 luglio 1982

Il presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
LA MALFA

(4433)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « La Pace », in Treviolo

Con decreto ministeriale 19 agosto 1982 i poteri conferiti al rag. Giacomo Musaio, commissario governativo della società cooperativa edilizia « La Pace », in Treviolo (Bergamo), sono stati prorogati fino al 20 ottobre 1982.

(4314)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 176

Corso dei cambi del 7 settembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1392,800	1392,800	1392,85	1392,800	1392,75	1392,75	1392,700	1392,800	1392,800	1392,80
Dollaro canadese	1123,300	1123,300	1124 —	1123,300	1123 —	1123,30	1123,500	1123,300	1123,300	1123,30
Marco germanico	564,120	564,120	564,50	564,120	563,75	564,10	564,200	564,120	564,120	564,10
Fiorino olandese	515,510	515,510	515,50	515,510	515 —	515,50	515,320	515,510	515,510	515,50
Franco belga	29,371	29,371	29,3950	29,371	29,35	29,35	29,365	29,371	29,371	29,37
Franco francese	199,910	199,910	199,90	199,910	199,90	199,90	199,900	199,910	199,910	199,90
Lira sterlina	2414 —	2414 —	2414 —	2414 —	2411 —	2414 —	2414,500	2414 —	2414 —	2414 —
Lira irlandese	1942,100	1942,100	1940 —	1942,100	1939,75	—	1942,500	1942,100	1942,100	—
Corona danese	160,720	160,720	160,70	160,720	160,50	160,70	160,740	160,720	160,720	160,70
Corona norvegese	203,470	203,470	203,50	203,470	203,30	203,45	203,550	203,470	203,470	203,46
Corona svedese	226,470	226,470	226,25	226,470	226 —	226,45	226,360	226,470	226,470	226,45
Franco svizzero	665 —	665 —	664,25	665 —	663,25	665 —	664,380	665 —	665 —	665 —
Scellino austriaco	80,285	80,285	80,20	80,285	80,10	80,30	80,260	80,285	80,285	80,29
Escudo portoghese	16,010	16,010	16 —	16,010	16 —	16,05	16,050	16,010	16,010	16 —
Peseta spagnola	12,482	12,482	12,49	12,482	12,45	12,45	12,476	12,482	12,482	12,48
Yen giapponese	5,424	5,424	5,43	5,424	5,41	5,42	5,420	5,424	5,424	5,42
E.C.U.	1328,300	1328,300	—	1328,300	—	—	1328,300	1328,300	1328,300	—

Media dei titoli del 7 settembre 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	39,075
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	89,450
» 5,50 % » » 1969-84	83,975
» 6 % » » 1970-85	79,050
» 6 % » » 1971-86	75,200
» 6 % » » 1972-87	78,600
» 9 % » » 1975-90	72,600
» 9 % » » 1976-91	70,450
» 10 % » » 1977-92	78,675
» 12 % (Beni Esteri 1980)	70,950
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	69,775
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1-10-1979/82	99,975
» » » » 1-10-1980/82	99,950
» » » » 1-12-1980/82	100,075
» » » » 1- 1-1980/83	100,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/83	100,200
» » » » 1- 9-1981/83	100,100
» » » » 1-10-1981/83	99,675
» » » » 1-11-1981/83	99,425
» » » » 1-12-1981/83	99,375
» » » » 1- 3-1981/84	98,900
» » » » 1- 4-1981/84	99,300
» » » » 1- 6-1981/84	98,975
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	98,900
» » » 18 % 1- 7-1983	100,125
» » » 12 % 1-10-1983	93,775
» » » 12 % 1- 1-1984	92,400
» » » 12 % 1- 4-1984	90,925
» » » 12 % 1-10-1984	88,875
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 settembre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1392,750
Dollaro canadese	1123,400
Marco germanico	564,160
Fiorino olandese	515,415
Franco belga	29,368
Franco francese	199,905
Lira sterlina	2414,250
Lira irlandese	1942,300
Corona danese	160,730
Corona norvegese	203,510
Corona svedese	226,415
Franco svizzero	664,690
Scellino austriaco	80,272
Escudo portoghese	16,030
Peseta spagnola	12,479
Yen giapponese	5,122
E.C.U.	1328,300

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a quattordici posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale, con esclusione delle ragionerie provinciali dello Stato di Bolzano ed Aosta.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291, recante norme integrative all'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, recante norme sulla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il proprio decreto 22 novembre 1973, n. 207, con il quale sono stati stabiliti, in applicazione dell'art. 3 del surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, del 1970, i programmi degli esami di concorso, per l'ammissione alle qualifiche iniziali delle carriera del personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto interministeriale n. 10257 del 2 aprile 1971 con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato con effetto dal 1° luglio 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1975, n. 300, concernente, tra l'altro, le nuove dotazioni organiche della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Considerato che per effetto dell'art. 28-*ter* della surrichiamata legge di conversione, le amministrazioni dello Stato sono autorizzate a bandire pubblici concorsi per l'assunzione di personale nelle qualifiche iniziali dei diversi ruoli e carriere degli impiegati e operai previsti dall'ordinamento preesistente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Considerato, altresì, che in base alla norma medesima ai concorsi da espletare si applicano le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Tenuto conto delle riduzioni d'organico di cui alla legge n. 336 del 1970 e della riserva di cui all'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, relativa alla conversione in legge del decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 629;

Tenuto conto, altresì, delle indisponibilità dell'organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente l'istituzione dei ruoli locali nella provincia di Bolzano;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482 sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Considerato che due decimi dei posti sono riservati per il conseguimento della qualifica di coadiutore dattilografo, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 1291 del 1962;

Ritenuto che la riserva di un decimo dei posti prevista per la qualifica di coadiutore meccanografo di cui all'art. 11 della legge n. 1291 del 1962 non può ritenersi più operante in quanto e stato istituito apposito ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi;

Accertato che nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato sono disponibili ventidue posti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 febbraio 1982, con il quale, in applicazione dell'articolo 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale dello Stato è stata autorizzata a bandire per l'anno 1982, un concorso, per esami, a ventidue posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato;

Attesa l'assoluta necessità, in relazione alle attuali esigenze di servizio, di riservare quattordici dei predetti posti ad uffici aventi sede nelle regioni dell'Italia settentrionale, ad eccezione delle ragionerie provinciali dello Stato di Bolzano ed Aosta, per le quali vigono discipline speciali;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a quattordici posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale, con esclusione delle ragionerie provinciali dello Stato di Bolzano ed Aosta.

I posti suddetti saranno così ripartiti:

a) undici posti di coadiutore in prova per coloro che avranno superato la prova scritta, il colloquio e la prova pratica di cui al programma riportato nell'art. 5 del bando;

b) tre posti di coadiutore dattilografo in prova per coloro che avranno superato, oltre le prove di cui al precedente punto *a*), un saggio di stenografia.

Un terzo dei posti suddetti è riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'art. 30 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, in servizio alla data di entrata in vigore della precitata legge (1° settembre 1962).

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina dovranno permanere negli uffici provinciali situati nel territorio dell'Italia settentrionale esclusi quelli indicati nel primo comma del presente articolo, per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta morale e civile.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

F) Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 3.

Presentazione domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre, n. 97 - Roma, e redatta secondo lo schema allegato al presente bando, sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato, oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato, ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento agli uffici indicati nel predetto primo comma del presente articolo, dopo scaduto il termine stabilito dal comma medesimo.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni sotto precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema esemplificativo (allegato *A*).

Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da nubile, il cognome da coniugata ed il nome);

2) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che consente di prescindere da tale limite o che ne legittima l'elevazione;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico, precisando, in caso affermativo, gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia o del perdono e il titolo del reato;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico in cui è stato conseguito;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nell'Italia settentrionale;

10) i concorrenti che aspirano a conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo, dovranno, inoltre, dichiarare che intendono concorrere anche ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere, oltre la prova di dattilografia, la prova pratica di stenografia indicata nel programma di esame di cui all'art. 5 del bando;

11) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico, presso il quale si desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso, e l'impegno di far conoscere le successive variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o di una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 5

Programma e diario delle prove scritte

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio.

Tali esami saranno diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera esecutiva nonchè l'idoneità all'uso di macchine d'ufficio.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale inteso ad accertare anche la capacità criticoespressiva del candidato.

La prova pratica consisterà in un saggio di dattilografia e nella dimostrazione dell'idoneità ad usare le macchine calcolatrici.

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:

elementi di storia d'Italia dal 1870 ai giorni nostri;

elementi di geografia dell'Europa e, in particolare, dell'Italia;

nozioni elementari di statistica;

nozioni sulle norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

nozioni sull'ordinamento e le attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato, con particolare riguardo ai suoi organi provinciali;

nozioni sull'ordinamento degli archivi.

La predetta prova scritta potrà consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Per coloro che intendano conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo in prova, la prova pratica consisterà, oltre al saggio di dattilografia o alla dimostrazione dell'idoneità ad usare le macchine calcolatrici, in un saggio di stenografia, come previsto dall'art. 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1291.

La prova scritta del concorso avrà luogo in Milano.

Il diario della suddetta prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 16 novembre 1982.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I concorrenti dovranno pertanto consultare la pubblicazione surrichiamata sulla quale potranno, altresì, essere comunicati eventuali rinvii relativi alla pubblicazione del diario stesso.

L'amministrazione si riserva la facoltà di portare a conoscenza dei candidati la data della prova scritta e l'ubicazione dei locali anche per mezzo di lettera raccomandata.

Tale comunicazione non esonera, comunque, i candidati dal prendere conoscenza del diario di esami direttamente dalla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e gli stessi si considereranno avvertiti una volta che tale pubblicazione sia avvenuta.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi, per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicata.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo in Milano.

Art. 6.

Ammissione al colloquio

Sono ammessi al colloquio nonchè alla prova pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

I candidati ammessi al colloquio e alla prova pratica saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere le prove stesse. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nella prova scritta.

Il colloquio e la prova pratica non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi nell'uno e nell'altra.

Il punteggio relativo alla prova pratica nei confronti dei coadiutori dattilografi sarà dato dalla media aritmetica dei voti conseguiti nella prova di dattilografia e in quella di stenografia.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto conseguito nella prova scritta, del voto riportato nel colloquio e del voto ottenuto nella prova pratica.

Art. 7.
Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni dello Stato ai propri dipendenti e familiari degli stessi.

Art. 8.
Titoli di precedenza e preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e la prova pratica e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, comprovanti il possesso di tali titoli giusto quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

Art. 9.
Formazione e approvazione della graduatoria generale di merito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

In tale graduatoria saranno compresi, sulla base del punteggio conseguito nelle prove obbligatorie senza, peraltro, il diritto alla riserva prevista per i coadiutori dattilografi anche i candidati che pur avendo sostenuto con esito negativo la prova di stenografia, di cui al punto *b*) dell'art. 1 del presente bando, abbiano superato le prove obbligatorie.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente bando, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 10.
Reclami avverso la graduatoria

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministro del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Art. 11.
Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio posseduto indicato nell'art. 2 del bando. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato di data recente contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana (tale certificato dovrà altresì attestare che il candidato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso);

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso (pure tale certificato dovrà attestare che il candidato era in possesso del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso);

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali Qualora il candidato sia affetto da una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve contenere, inoltre, anche per i non invalidi, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso amministrazioni dello Stato e il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo. Per quanto concerne gli impiegati civili dello Stato il documento stesso dovrà contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio, nei casi in cui tale indicazione risulta tuttora vigente.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito, nei loro confronti, l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 12.

Modalità di presentazione dei documenti

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 11.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Nomina dei vincitori ed assunzioni in servizio

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati coadiutori in prova o coadiutori dattilografi in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole. I medesimi saranno inquadrati, altresì, nella quarta qualifica funzionale, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312 e col corrispondente trattamento economico.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia.

Il presente decretò sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1982
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 305

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(in bollo da L. 3.000)

Al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre n. 97 - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . nato a . . . . . (provincia di . . il . . . è residente dal (2) . . . . in . (provincia di . . .) via . . n. . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quattordici posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato (3), riservato agli uffici aventi sede nel territorio delle regioni dell'Italia settentrionale con esclusione delle ragionerie provinciali dello Stato di Bolzano ed Aosta.

Fa presente (4) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (5) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali nè ha procedimenti penali in corso (6);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: . . conseguito in data . . . . . presso . . . . . . di . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . . . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (7) . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nel territorio delle regioni dell'Italia settentrionale, di cui all'art. 1 del bando di concorso.

Data, ...

Firma (8) . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . . .

Il numero di codice di avviamento postale è il seguente . . . .

Eventuale numero telefonico . . . .

---

(1) Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome proprio, il cognome del marito e il nome).

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(3) Gli aspiranti che intendano conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo in prova (vedansi articoli 1 e 3 del bando di concorso e il programma dell'esame di cui all'art. 5 del bando stesso) nella domanda dovranno precisare quanto segue:

« Il sottoscritto intende concorrere anche ai posti riservati per il conferimento della qualifica di coadiutore dattilografo e, pertanto, chiede di sostenere anche la prova pratica di stenografia ».

(4) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(5) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(6) In caso contrario indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso. Tale indicazione deve essere riportata anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(7) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(8) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15/1968.

(4388)

REGIONE LAZIO

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Frosinone

Con deliberazione 18 giugno 1982, n. 3566, della giunta regionale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Frosinone:

Sedi rurali:

Acquafondata, sede unica;
Belmonte Castello, sede unica;
Casalattico, sede unica;
Castelnuovo Parano, sede unica;
Collepardo, sede unica;
Colle San Magno, sede unica;
Falvaterra, sede unica;
Filettino, sede unica;
Fumone, sede unica;
Gallinaro, sede unica;
Pastena, sede unica;
Picinisco, sede unica;

Roccadarce, sede unica;
San Biagio Saracinisco, sede unica;
S. Ambrogio sul Garigliano, sede unica;
S. Andrea sul Garigliano, sede unica;
Serrone, sede unica;
Settefrati, sede unica;
Terelle, sede unica;
Torre Cajetani, sede unica;
Vallemaio, sede unica;
Vicalvi, sede unica;
Villa S. Stefano, sede unica;
Viticuso, sede unica;
Boville Ernica, sede n. 2;
Esperia, sede n. 1 e sede n. 2;
Monte S. Giovanni Campano, sede n 4;
Veroli, sede n. 4 e sede n. 5;
Arpino, sede n. 3;
Anagni, sede n. 4.

Sedi urbane:

Frosinone, sede n. 5.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all'assessorato sanità della regione Lazio, via C. Colombo n. 212, Roma, entro e non oltre il 30 settembre 1982.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso — pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Frosinone, n. 59 del 27 luglio 1982 — presso l'assessorato alla sanità della regione Lazio, via C. Colombo n. 212 in Roma, o presso ciascuno dei comuni in cui le sedi farmaceutiche sono messe a concorso.

(4295)

OSPEDALI « A. AJELLO E B. NAGAR » DI MAZARA DEL VALLO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione presso l'ospedale di Mazara del Vallo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione presso l'ospedale di Mazara del Vallo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mazara del Vallo (Trapani).

(583/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 249 del 9 settembre 1982, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Unità sanitaria locale n. 25, in Piombino: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di operaio specializzato di guardaroba e ad un posto di operaio ad alta specializzazione tecnologica, elettricista.

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1982, n. **31**.

Legge organica per lo sviluppo dell'agricoltura abruzzese nel quadriennio 1982-85.

(*Pubblicata nel numero straordinario del* Bollettino ufficiale *della Regione del* 1° *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Finalità

Le disposizioni della presente legge, avente decorrenza dal 1° gennaio 1982, sono dirette ad attuare - nel quadriennio 1982-85 - le indicazioni delle linee programmatiche dell'agricoltura, definite dal consiglio regionale, favorendo lo sviluppo delle attività agricole e zootecniche, potenziando l'impresa diretto-coltivatrice a conduzione familiare, mantenendo e consolidando i livelli occupazionali, promuovendo la cooperazione e l'associazionismo agricolo, migliorando le condizioni di vita e di sicurezza delle popolazioni rurali, con particolare riguardo alle zone interne ed a quelle svantaggiate.

Art. 2.

Redazione programma zonale

Entro sei mesi dall'approvazione da parte del consiglio regionale, delle linee programmatiche per lo sviluppo dell'agricoltura 1982-85 e, comunque, non oltre nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, debbono essere adottati, in armonia con queste e tra loro coerenti per ciascuna zona agraria, i programmi zonali per ciascun territorio corrispondente a quello delle unità locali socio-sanitarie, articolati per sub-aree quando ne esistono le condizioni.

Alla redazione del documento tecnico del programma di cui al precedente comma provvede, per la zona di competenza, un comitato tecnico composto da tre funzionari tecnici della unità territoriale per l'agricoltura di cui al successivo art. 83, di cui uno scelto tra i funzionari dell'ERSA, nominati dalla giunta regionale, da tre esperti designati, con voto limitato a uno, dalla competente associazione dei comuni e da tre esperti designati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel CNEL.

Le designazioni debbono essere effettuate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

In mancanza vi provvede la giunta regionale, di intesa con la commissione consiliare agricoltura.

All'insediamento del comitato provvede la giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. Il comitato è insediato anche in mancanza degli esperti di competenza dell'associazione dei comuni ove questa non fosse ancora costituita.

Il comitato può avvalersi dell'opera dei consulenti convenzionati con la Regione - settori agricoltura e programmazione - nonchè della collaborazione operativa di organizzazioni tecniche esterne di livello universitario.

Il comitato tecnico deve presentare il documento, entro tre mesi dall'incarico, al presidente dell'assemblea dell'associazione dei comuni competente per territorio e al settore agricoltura della giunta regionale.

Tale documento viene trasmesso, entro i successivi dieci giorni, dal presidente dell'associazione dei comuni al comitato provinciale di cui alla legge regionale 2 marzo 1979, n. 12, che deve esprimere, entro quarantacinque giorni, il parere, sentita la consulta agricola zonale prevista dal successivo art. 4.

L'associazione dei comuni deve assumere le proprie decisioni entro un mese dalla ricezione del parere di cui al precedente comma, con l'adozione del programma zonale.

Tale programma, dopo l'approvazione della Regione, diventa lo strumento di riferimento per gli interventi di settore nel territorio.

In caso di inadempienza da parte dell'assemblea dell'associazione dei comuni, provvede la giunta regionale d'intesa con la commissione consiliare agricoltura.

L'associazione dei comuni è costituita tra i comuni ricadenti in ciascuna unità locale socio-sanitaria.

Entro sessanta giorni dalla approvazione della presente legge da parte del consiglio, la giunta regionale presenta al consiglio regionale apposito disegno di legge per disciplinare la costituzione, il funzionamento e le competenze dell'associazione dei comuni.

Art. 3.

Contenuti del programma zonale

Il programma zonale agricolo costituisce il mezzo per la individuazione ed il coordinamento delle iniziative in agricoltura, in armonia con le indicazioni della programmazione nazionale e regionale. A tal fine, il programma zonale, individua le azioni e determina gli orientamenti in merito:

alla utilizzazione produttiva del territorio;

alla difesa degli insediamenti produttivi ed abitativi;

alla individuazione delle iniziative di indirizzo e di sostegno dei settori produttivi in stretta connessione con le strutture di mercato e di valorizzazione delle produzioni;

al coordinamento delle attività degli enti operanti in campo agricolo;

alla sperimentazione, all'assistenza tecnica ed alla formazione professionale in agricoltura.

I comuni, nella redazione degli strumenti urbanistici, debbono tener conto delle indicazioni fornite dai programmi zonali, secondo le prescrizioni della legge urbanistica regionale.

Art. 4.

Consulta agricola di zona: compiti, funzionamento e composizione

Entro sessanta giorni dalla costituzione dell'associazione dei comuni, questa istituisce, per ogni territorio dell'U.L.S.S., una consulta agricola di zona con il compito di esprimere pareri sul programma zonale e sui suoi aggiornamenti, e per ogni altro compito ad essa affidato dall'associazione dei comuni.

Essa è composta:

1) da nove rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

2) da due rappresentanti degli imprenditori agricoli non coltivatori;

3) da tre rappresentanti delle cooperative agricole;

4) da tre rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti;

5) da un funzionario dell'8° livello del II dipartimento, settore agricoltura, della giunta regionale;

6) da un tecnico dipendente dell'ente regionale di sviluppo agricolo (ERSA).

I componenti di cui al punto 1), 2), 3), 4), sono designati dalle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel CNEL, tramite le rispettive rappresentanze provinciali o, in assenza, tramite le rispettive rappresentanze regionali.

I componenti di cui ai punti 5) e 6) sono designati dagli enti di appartenenza.

La consulta agricola di zona è presieduta dal presidente della associazione dei comuni.

Funge da segretario un dipendente dell'associazione dei comuni.

La consulta delibera a maggioranza semplice, con la presenza della maggioranza dei membri. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il relativo parere deve essere trasmesso all'organo richiedente non oltre trenta giorni dalla richiesta.

La consulta agricola di zona svolge le funzioni e sostituisce la sezione zonale del comitato consultivo ai sensi dell'art. 26, lettera C), della legge n. 153/75, e dell'art. 25 della legge regionale n. 12/79.

Per quanto qui non previsto valgono le disposizioni di cui al succitato art. 25 della legge regionale n. 12/79.

Art. 5.

Condizioni di ammissibilità e prescrizioni

Le iniziative di cui alla presente legge per godere dei benefici previsti, devono essere coerenti con i programmi regionali e zonali di sviluppo agricolo.

Tali iniziative, singole o collettive, devono avere validità socioeconomica ed essere commisurate alle effettive necessità di ciascuna azienda.

Gli investimenti agrari e fondiari devono essere inseriti nell'ambito di un piano aziendale o interaziendale di sviluppo ai sensi della legge n. 153/75, e successive modificazioni ed integrazioni, ove il loro importo globale superi 18.135 ECU per investimento annuale, o l'importo che sarà stabilito dai competenti organi comunitari o nazionali.

In particolare le iniziative di cui ai successivi articoli 41, 42, 43 per godere dei benefici previsti dalla presente legge, debbono ricevere il parere delle consulte agricole di zona interessate in caso di progetti di interesse plurizonale, tale parere deve essere espresso entro 30 giorni dalla richiesta.

Sono esclusi dal predetto importo globale:

a) gli investimenti relativi alla costruzione, ampliamento o riattamento di fabbricati rurali destinati all'alloggio dei coltivatori diretti;

b) gli investimenti riguardanti le strutture per la valorizzazione di prodotti agricoli e zootecnici promossi da cooperative agricole e da società costituite da imprese diretto-coltivatrici.

Per l'approvazione dei piani di sviluppo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 marzo 1979, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le strutture fisse che siano realizzate fruendo dei contributi previsti dalla presente legge, non possono essere distolte per almeno dieci anni, salvo cause di forza maggiore, riconosciute tali dalla giunta regionale, dall'uso e dalle finalità per cui sono stati ottenuti i benefici, e le attrezzature mobili per almeno cinque anni, a decorrere dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione delle opere.

Chi contravviene agli obblighi di cui al precedente comma, deve rimborsare l'equivalente del contributo fruito, maggiorato degli interessi legali e fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

Art. 6.

Beneficiari

Delle provvidenze finanziarie previste dalla presente legge, possono beneficiare i titolari di aziende agricole ricadenti nel territorio regionale e cioè:

a) i coltivatori diretti, mezzadri, coloni singoli od associati;

b) le cooperative agricole singole od associate costituite da coltivatori diretti, da proprietari ed affittuari, da mezzadri, coloni e assimilati, le società con partecipazione diretta o indiretta dell'E.R.S.A., nonchè le cooperative costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, sempre che siano iscritte nel registro prefettizio e nello schedario generale delle cooperative;

c) le associazioni dei produttori agricoli legalmente riconosciute;

d) le società promosse da coltivatori diretti e assimilati per l'esercizio dell'agricoltura, costituite con atto pubblico registrato presso la cancelleria del tribunale competente per territorio;

e) gli imprenditori non coltivatori diretti, che esercitano l'attività agricola a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni;

f) gli altri imprenditori il cui reddito extra agricolo annuo non superi i 15 milioni indicizzati.

Gli stanziamenti previsti nella presente legge, i cui beneficiari sono quelli indicati al 1° comma del presente articolo, sono riservate sino alla concorrenza dell'80% alle categorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*). Il restante 20%, agli altri imprenditori agricoli di cui alle lettere *e*), *f*).

Titolo II

SERVIZI PER LA RICERCA, SPERIMENTAZIONE, ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 7.

Ricerca e sperimentazione agricola

La Regione, nell'ambito dei programmi di ricerca e di sperimentazione ai fini applicativi, promossi autonomamente o formulati dal Ministero dell'agricoltura e della Cassa per il Mezzogiorno, interviene con propri finanziamenti, sino alla copertura della restante spesa, per la istituzione nel territorio abruzzese dei

seguenti centri di ricerca e di sperimentazione, quale servizio pubblico per lo sviluppo dell'agricoltura:

a) centro per la sperimentazione, dimostrazione e formazione professionale nei settori agricoli e zootecnici;

b) centro per la sperimentazione e divulgazione delle tecniche irrigue;

c) centro di ricerca antiparassitaria;

d) centro per la ricerca biotecnologica dei prodotti agricoli;

e) sezione abruzzese dell'Istituto agro-informatica (IAGRIN) per la agrometereologia promosso dalla CASMEZ.

Per la realizzazione dei centri di cui al comma precedente l'E.R.S.A. costituisce, nel proprio seno, la sezione di ricerca e sperimentazione in agricoltura, individuando modi e strumenti per consentire la partecipazione dei seguenti enti, istituti e società, alla costituzione di ciascun centro:

altre regioni;

enti locali;

istituti universitari e istituti tecnici agrari e professionali in agricoltura;

società private altamente specializzate;

enti e organizzazioni di categoria.

Per il conseguimento dei fini di cui ai precedenti commi, l'ERSA è autorizzata a stipulare convenzione o altro atto rivolto ad ottenere la disponibilità delle strutture e degli immobili degli istituti professionali di Stato, o di istituti tecnici agrari, o di privati.

L'ERSA rimette annualmente alla giunta regionale — per ogni centro una relazione nella quale siano — fra l'altro — indicate:

a) l'oggetto della ricerca ed i termini della stessa;

b) l'utilizzazione dei risultati scientifici;

c) la divulgazione dei risultati della ricerca.

Presso ciascun centro, la regione istituisce borse di studio biennali a favore di laureati e diplomati in discipline agrarie, fisiche, chimiche e biologiche, per il perfezionamento professionale.

Ciascun centro rilascia apposita certificazione con giudizio di merito che — costituisce per i borsisti — titolo preferenziale nelle assunzioni presso i settori della ricerca, sperimentazione ed assistenza tecnica.

E' istituito presso l'ERSA un centro di calcolo che opera in collegamento funzionale con il settore informatica della regione, quale supporto delle attività di sperimentazione, divulgazione e gestione territoriale.

Lo stesso centro svolge funzioni di centro regionale di contabilità agraria, anche ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 12/79.

Art. 8.

Contributo straordinario all'istituto zooprofilattico

Per consentire all'Istituto zooprofilattico per l'Abruzzo ed il Molise di far fronte alle accresciute esigenze tecnologiche e di adempiere meglio ai compiti istituzionali, la Regione concede un contributo straordinario annuo di lire 300 milioni sulla base di un programma di ristrutturazione e aggiornamento tecnologico presentato dall'istituto e approvato dalla giunta regionale.

Art. 9.

Assistenza tecnica ed attività divulgativa e dimostrativa

La Regione promuove, sostiene e controlla iniziative di assistenza tecnica, dimostrazione, divulgazione, orientamento economico e commerciale a favore delle imprese, delle cooperative e delle associazioni dei produttori affidando:

l'assistenza tecnica polivalente alle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, operanti nell'ambito regionale, con una spesa complessiva non inferiore al 50% della somma globalmente stanziata dalla Regione per le attività di cui al presente articolo, fino ad un massimo di lire 800 milioni annue indicizzate;

l'assistenza tecnica specializzata all'ERSA, che l'attua in collaborazione con l'istituto zooprofilattico, con gli istituti di istruzione agraria, con i centri, gli enti e gli istituti per la ricerca e la sperimentazione.

L'ERSA predispone, in collaborazione con il settore agricoltura della giunta regionale, un programma quadriennale sull'assistenza tecnica, comprendente:

a) l'assistenza alla gestione aziendale, anche ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 12/79, con la specificazione dell'oggetto del servizio dimensionato in obiettivi minimi annui, degli utenti da servire in priorità, determinati in base alle esigenze di ristrutturazione previste dai programmi zonali di cui all'art. 2 della presente legge i tempi di attuazione e i costi relativi;

b) il servizio di assistenza tecnico-economica, sia di adeguamento, sia di promozione;

c) la divulgazione, la dimostrazione e l'orientamento economico e commerciale, debitamente coordinati con l'attività di informazione socio-economica di cui all'art. 47 della legge regionale n. 12/79, e con quella di qualificazione professionale prevista dall'art. 55 della stessa legge e con le attività di cui all'art. 7 della presente legge;

d) le attività di ricerca applicata collegate direttamente: alla programmazione zonale e per settori, alle attività di assistenza tecnico-economica o di gestione e alla formazione pratica dei tecnici che operano o nell'offerta dei servizi allo sviluppo, o direttamente nell'attività di produzione;

e) il servizio di difesa dai parassiti delle piante e dalle avversità atmosferiche;

f) il servizio di analisi dei terreni finalizzato al loro migliore utilizzo, rispetto ai vari tipi di coltura praticabili.

Art. 10.

Sovvenzioni alle organizzazioni professionali e cooperative

La Regione concede sovvenzioni ordinarie annuali, per l'attuazione delle loro finalità istituzionali in agricoltura:

1) alle organizzazioni professionali regionali dei coltivatori diretti, e assimilati e degli imprenditori agricoli a titolo principale, con adeguate rappresentatività, che siano emanazioni di organizzazioni nazionali e che risultino effettivamente operanti in tutte le province d'Abruzzo;

2) alle organizzazioni regionali delle associazioni delle cooperative agricole aderenti alle centrali nazionali, aventi per scopo la valorizzazione tecnico-economica della produzione agricola e la tutela del mercato dei prodotti.

Lo stanziamento della presente legge viene così ripartito:

a) 80% a favore delle tre organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, anche a livello nazionale;

b) 7,5% a favore delle altre organizzazioni regionali operanti in agricoltura;

c) 12,5% a favore delle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative agricole. I fondi in tal modo assegnati sono successivamente ripartiti nel modo seguente:

1) per il 20%, in parti uguali a favore — rispettivamente — delle organizzazioni professionali di cui al punto a) e delle organizzazioni operanti in agricoltura di cui al punto b);

2) per l'80%, in proporzione diretta al volume di attività ed ampiezza di rappresentatività di ciascuno;

3) per le organizzazioni cooperative il riparto dell'intera somma si effettua con riferimento al numero delle cooperative agricole aderenti.

Qualora non intervenisse accordo tra le organizzazioni di cui ai punti a), b) e c) per la ripartizione delle sovvenzioni, entro il 30 luglio di ciascun anno di validità della presente legge, la giunta regionale provvede, con le modalità previste dall'art. 5 della legge regionale n. 87 del 28 dicembre 1978, a determinare la rappresentatività di ciascuna organizzazione e, previo parere della commissione consiliare agricoltura, propone al consiglio regionale la liquidazione della sovvenzione.

Art. 11.

Istituzione del comitato di consulenza tecnico-scientifica

E' istituito il comitato di consulenza tecnico-scientifica, cui sono affidati i compiti di predisporre:

1) il piano poliennale contenente la indicazione delle ricerche e sperimentazioni da svolgere, degli obiettivi delle stesse, dei tempi e dei costi di realizzazione previsti;

2) il piano poliennale dell'attività di assistenza tecnica, dimostrativa e divulgativa da svolgere, degli obiettivi, dei tempi e dei costi di realizzazione.

Il comitato di consulenza tecnico-scientifica resta in carica quattro anni ed è così composto:

il componente la giunta regionale preposto al settore agricoltura che lo presiede;

il presidente dell'ERSA;

esperti a livello universitario nominati dall'ERSA;

nove rappresentanti delle organizzazioni professionali e imprenditoriali e cooperative agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, in proporzione alla loro rappresentatività regionale;

un rappresentante dell'ERSA;

un rappresentante dell'istituto zooprofilattico;

un rappresentante dell'osservatorio fitopatologico per l'Abruzzo;

due rappresentanti degli ordini professionali degli agronomi e forestali;

il funzionario regionale incaricato del coordinamento del settore agricoltura;

il funzionario regionale del settore competente, con funzioni di segretario.

Alla nomina dei membri del comitato di cui al precedente comma provvede il presidente della giunta regionale, sulla base delle designazioni effettuate dagli enti ed organizzazioni interessate.

Ai componenti il comitato, spettano compensi e rimborsi previsti dalle leggi regionali in vigore.

Il comitato predispone, per il suo funzionamento, un regolamento che è approvato dalla giunta regionale, su conforme parere della commissione consiliare agricoltura.

Art. 12.

Coordinamento, vigilanza e controllo

Spetta alla Regione, attraverso le sue strutture, effettuare il controllo sui programmi e sulle iniziative previste nei precedenti articoli.

La verifica circa la coerente attuazione del programma regionale agricolo e dei programmi zonali è demandata al comitato di cui all'art. 11, che è tenuto a rimettere relazione annuale alla giunta regionale.

Titolo III

IRRIGAZIONE E RECUPERI ENERGETICI

Art. 13.

Opere pubbliche di irrigazione

La Regione programma gli interventi irrigui e di bonifica connessi col territorio, anche in relazione agli interventi della Cassa per il Mezzogiorno o del Ministero dell'agricoltura.

Le associazioni dei comuni competenti per territorio, utilizzando le strutture tecniche dei consorzi di bonifica, redigono, d'intesa con l'ERSA, i programmi esecutivi delle opere pubbliche di competenza territoriale, secondo le direttive della Regione che si avvale del centro regionale di sperimentazione irrigua.

Fino alla costituzione delle associazioni dei comuni, i compiti ad esse assegnati, quando si riferiscono ai soli territori di loro competenza, sono affidati alle comunità montane.

La progettazione e la realizzazione delle predette opere può essere affidata ai consorzi di bonifica e alle comunità montane con le modalità fissate negli articoli 11 e 12 della legge n. 984/77 e con le priorità, gli obiettivi e gli indirizzi generali previsti dalla legge medesima.

Quando i consorzi di bonifica non sono in grado di provvedere con personale già alle loro dipendenze a tutta o a parte della progettazione di cui al precedente comma, alla scelta o alla nomina dei progettisti, provvede l'associazione dei comuni competente per territorio, d'intesa con i consorzi di bonifica interessati.

La Regione, per la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche che afferiscano all'agricoltura effettua, sentite le competenti associazioni dei comuni, sulla base dei programmi zonali agricoli previsti dalla presente legge e di precisi parametri, il riparto dei fondi tra i consorzi di bonifica, con vincolo di destinazione, indicando la quota destinata alle opere irrigue e quella riferita alle altre opere.

Le associazioni dei comuni competenti per territorio effettuano vigilanza sull'uso di tali fondi e rimettono periodicamente relazione alla giunta regionale, che ne dà comunicazione alla commissione consiliare agricoltura entro quindici giorni.

Per favorire l'attuazione sollecita degli interventi, nei programmi possono essere previste le spese di dotazione delle attrezzature meccaniche, oltre alla mano d'opera ed ai materiali da impiegare.

Il contributo per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria è stabilito nella misura del 95% della spesa ammissibile ed è erogato, in forma di anticipazione, per il 60% all'inizio dell'anno e, per la differenza, durante il corso degli interventi.

La liquidazione finale del contributo ha luogo in base al certificato di collaudo, o, ove consentito, al certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Gli interventi di manutenzione e di esercizio si attuano in economia, nei modi previsti dall'art. 67, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni e integrazioni.

La giunta regionale, con le modalità di cui alla legge regionale 30 maggio 1974, n. 17, provvede altresì, alle spese per interventi di somma urgenza per il ripristino di opere pubbliche di bonifica non incluse nelle delimitazioni predisposte ai sensi della legge n. 590 del 15 ottobre 1981, e per le spese per l'aggiornamento dei catasti consortili.

L'ERSA, fino a quando svolge le funzioni di consorzio di bonifica del Fucino, svolge i compiti di cui al terzo comma del presente articolo.

Art. 14.

Costo dell'irrigazione

Le tariffe da addebitare agli agricoltori per l'uso dell'acqua irrigua sono fissate, entro il 31 gennaio di ogni anno, dal consorzio di bonifica, il quale sottopone la propria deliberazione all'aprovazione della giunta regionale.

La giunta regionale approva, d'intesa con la commissione consiliare agricoltura.

Le tariffe debbono essere differenziate per zone omogenee e di utilizzazione culturale e debbono variare nelle diverse zone, sulla base dei maggiori benefici conseguiti con l'impiego dell'irrigazione.

Per compensare l'eventuale differenza tra costi e ricavi degli impianti particolarmente onerosi, la Regione, a seguito di delibere adottate dalla giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare agricoltura, assegna ai consorzi di bonifica — gestori di tali impianti — un contributo annuo compensativo.

Art. 15.

Conduzione degli impianti pubblici

La conduzione degli impianti deve essere effettuata sulla base delle indicazioni stabilite dal centro regionale di sperimentazione irrigua, che si avvale delle informazioni fornite dallo IAGRIN.

Art. 16.

Irrigazione aziendale ed interaziendale

Ai fini dello sviluppo delle opere di irrigazione di competenza privata, la Regione concede agevolazioni contributive sui seguenti interventi, quando non sono finanziabili con fondi nazionali:

a) ricerca delle acque a scopo irriguo e costruzione delle opere di raccolta e di accumulazione;

b) costruzione di laghetti collinari e relative opere e di attrezzature necessarie ad una razionale utilizzazione delle acque accumulate;

c) distribuzione aziendale delle acque, ad uso irriguo con impianti fissi e semifissi, comprese le occorrenti attrezzature meccaniche mobili, i sistemi di controllo e automatismi connessi;

d) realizzazione di opere di utilizzazione, adeguamento, ammodernamento e ripristino degli impianti irrigui a carattere collettivo.

Gli interventi devono essere attuati nell'ambito di aziende agricole e devono essere giustificati nella loro convenienza economica.

Per la realizzazione di tali opere viene concesso un contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ammessa, elevabile al 60%, qualora la richiesta è avanzata da associazioni o cooperative agricole e da coltivatori diretti, anche se singoli, e un mutuo decennale a tasso agevolato per la differenza della spesa ammessa.

Art. 17.

Recuperi energetici

La Regione, allo scopo di agevolare il recupero energetico dei sistemi irrigui o l'utilizzazione dei piccoli salti idrici ai fini della produzione di energia, promuove e finanzia lo studio di fattibilità tecnico-economica di cui alla lettera *T*) dell'art. 87 della presente legge, finanzia le successive attività progettuali e l'esecuzione delle opere, nella misura del 90% del costo delle stesse.

Lo studio di fattibilità ed il successivo progetto devono essere approvati dalla giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare agricoltura.

Saranno ammessi al beneficio del presente articolo solo gli impianti che consentano una produzione di energia superiore a 50 KW.

Titolo IV

CREDITO AGRARIO AGEVOLATO

Art. 18.

Forme di credito

La Regione in materia di credito agevolato in favore dell'agricoltura interviene nelle seguenti forme:

a) credito di esercizio;

b) apertura di conto corrente agrario a tasso agevolato, a favore delle cooperative e loro consorzi;

c) credito agrario di miglioramento.

Art. 19.

Prestiti annuali

Il credito di esercizio è distinto in prestiti annuali e poliennali.

I prestiti annuali sono riferiti alla conduzione delle aziende agrarie singole o associate e alle spese per la gestione degli impianti di cooperative agricole, di loro consorzi e di società a partecipazione diretta o indiretta dell'ERSA.

Le domande di prestito devono essere presentate all'istituto od ente abilitato ad esercitare il credito agrario.

Per le domande di prestito di importo superiore ai 20 milioni indicizzati per azienda singola, e 150 milioni indicizzati per le cooperative e loro consorzi, dovrà richiedersi il preventivo pare del competente ufficio del settore agricoltura.

Le misure del prestito, per le aziende singole non può superare il limite massimo di 150 milioni indicizzati.

L'importo del prestito per le aziende agricole è ragguagliato all'ettaro-coltura e al numero dei capi adulti allevati in azienda. Per le cooperative e loro consorzi e per le società a partecipazione diretta o indiretta dell'ERSA che svolgono attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione, il prestito è rapportato all'entità del prodotto conferito e lavorato.

Per le cooperative di conduzione di terreni e allevamenti di bestiame, il prestito è rapportato — rispettivamente — alla superficie colturale associata ed al numero dei capi di bestiame.

I parametri per la determinazione del predetto importo sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale, all'inizio dell'annata agraria e sentite le organizzazioni professionali.

Il concorso regionale sui prestiti di cui al presente articolo è determinato con le modalità stabilite dalla legge regionale 25 agosto 1978, n. 49, in relazione al tasso massimo di riferimento fissato periodicamente con decreto interministeriale ed e corrisposto agli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario in semestralità od annualità.

Le operazioni di prestito sono effettuate con le norme di cui agli articoli 10 e 11 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Al riparto delle somme fra gli istituti ed enti, si provvede con delibera della giunta regionale, sulla base delle domande ricevute ed accolte.

Alla liquidazione del concorso regionale, nei limiti delle assegnazioni disposte a favore di ciascun istituto ed ente autorizzato, provvede il funzionario delegato del settore agricoltura, sulla base di appositi rendiconti prodotti dall'istituto od ente finanziatore, muniti del visto del collegio sindacale, rimanendo l'istituto od ente medesimo responsabile dell'impiego delle somme erogate.

Le UTA effettuano, entro il 30 novembre di ogni anno, sorteggiando il 5% delle aziende beneficiarie, verifiche sull'effettivo utilizzo del prestito di conduzione per i fini agricoli dichiarati dal richiedente.

Il sorteggio si effettua, invitando ad assistervi un rappresentante di ciascuna organizzazione professionale.

Ove in tutto o in parte dovesse risultare una diversa destinazione, il beneficiario perde il diritto, per l'anno in corso e per i tre anni successivi, al godimento del prestito agevolato.

Art. 20.

Prestiti poliennali

Sono considerati prestiti poliennali quelli necessari per l'acquisto di attrezzature agricole, di riproduttori maschi e femmine della specie bovina, ovina, caprina ed equina, per l'acquisto di bestiame da ingrasso e di attrezzature zootecniche per l'attuazione degli altri interventi previsti dalla presente legge.

I prestiti per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole hanno durata fino a 5 anni e sono concessi nella misura massima del 75% della spesa ammessa.

Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti, singoli od associati, il prestito è concesso nella misura massima del 90% della suddetta spesa che deve essere commisurata alle effettive necessità dell'azienda agricola.

I prestiti per l'acquisto di riproduttori maschi e femmine e per l'acquisto di attrezzature zootecniche hanno durata fino a cinque anni; quelli per l'acquisto del bestiame da ingrasso, fino a 18 mesi.

I limiti di spesa ammissibile per i predetti prestiti poliennali sono determinati entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, con deliberazione della giunta regionale, di intesa con la commissione consiliare agricoltura.

Il concorso negli interessi per le operazioni di cui al presente articolo è determinato ai sensi della legge regionale 25 agosto 1978, n. 49, in relazione al tasso massimo di riferimento fissato periodicamente con decreto interministeriale, di concerto tra il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'agricoltura, ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il concorso della Regione per dette operazioni è calcolato in semestralità per le macchine agricole o annualità per il bestiame, al tasso agevolato in vigore al momento della erogazione. Detto concorso è corrisposto agli istituti ed enti in unica soluzione, scontato all'attualità, contestualmente alla erogazione del prestito.

Alla ripartizione dei fondi fra gli istituti ed enti esercenti il credito agrario nella Regione si provvede con deliberazione della giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare agricoltura, entro quindici giorni dalla comunicazione, da parte degli istituti o enti, sulla base delle richieste giacenti presso ciascun istituto od ente e sulla base di dati trasmessi alla giunta regionale, da parte degli uffici della Regione competenti per l'accoglimento delle domande.

Sull'importo attribuito a ciascun istituto od ente, possono essere disposte anticipazioni nella misura del 75% dell'ammontare delle richieste per le quali l'istituto o ente abbia già completata l'istruttoria e che sono, quindi, immediatamente finanziabili.

Alla liquidazione del concorso regionale, nei limiti delle assegnazioni disposte a favore di ciascun istituto od ente autorizzato, provvede il funzionario delegato del settore agricoltura sulla base di appositi rendiconti prodotti dall'istituto od ente medesimo, muniti del visto del collegio sindacale.

Art. 21.

Concorso regionale per trasformazione di passività

Per consentire alle cooperative agricole e loro consorzi, nonché alle società con partecipazione diretta o indiretta dell'ERSA, di intraprendere, in condizioni finanziarie sopportabili, la loro attività in attuazione del nuovo programma di sviluppo quadriennale dell'agricoltura, la Regione, in via del tutto eccezionale, e per una sola volta in sede di applicazione della presente legge, concede un concorso negli interessi sui mutui per la trasformazione di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari o da altri oneri previsti dall'art. 14 della legge n. 423/1981, non assistiti dal concorso finanziario dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e contratte entro il 30 novembre 1981.

La Regione interviene fino al 70% del tetto massimo consentito di 1 miliardo per detti mutui e per un importo non superiore al 70% delle entità debitorie e comunque non inferiore al 25% del valore del prodotto lavorato e commercializzato nella media dell'ultimo triennio, a condizione che i soci partecipino a fronteggiare il 30% delle obbligazioni.

La Regione interviene nella concessione di mutui quinquennali o decennali, a tasso fisso, per la trasformazione delle passività suddette con il versamento anticipato, in unica soluzione, di un concorso - scontato all'attualità - necessario ad abbassare il tasso praticabile (prime rate vigenti al 30 novembre 1981), di dieci punti per i mutui quinquennali e di cinque punti per quelli decennali.

Gli istituti abilitati dovranno procedere alla stipula dei contratti di finanziamento straordinario nel termine di quindici giorni dal ricevimento del nulla-osta emesso dalla giunta regionale, su parere della commissione consiliare agricoltura.

Alla liquidazione del concorso regionale a favore di ciascun istituto autorizzato, si provvede con deliberazione della giunta regionale, sulla base di appositi rendiconti prodotti dall'istituto finanziature, muniti del visto del collegio sindacale.

Art. 22.

Mutui per trasformazione passività onerose

La Regione, in applicazione dell'art. 16 della legge 1° agosto 1981, n. 423, concede alle cooperative ortofrutticole, lattiero-casearie e loro consorzi, nonché alle associazioni di produttori dei predetti settori, un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui ad ammortamento ventennale, che saranno stipulati con gli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, per la trasformazione di passività onerose, in essere alla data di entrata in vigore della predetta legge, derivanti da investimenti effettuati nel quinquennio precedente il 31 dicembre 1980 per la realizzazione, ampliamento ed ammodernamento dei loro impianti, purché non assistiti da finanziamenti pubblici.

Il tasso a carico dei beneficiari dei mutui di cui al precedente comma, non potrà essere inferiore al 7%, riducibile al 5% nelle zone svantaggiate e di montagna di cui alla legge n. 352/1976.

Le istanze per ottenere i suddetti benefici dovranno essere presentate agli uffici della Regione, corredate dalla necessaria documentazione giustificativa, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

Concorso regionale per il credito agrario

Nell'ambito della durata massima indicata nella presente legge, per ciascuno degli interventi e provvidenze regionali in materia di mutui agevolati, i beneficiari possono optare per una delle seguenti ipotesi di mutui in riferimento al periodo di ammortamento ed all'entità del concorso regionale nel pagamento degli interessi:

durata di 10 anni: 11,50%;

durata di 15 anni: 11,00%;

durata di 20 anni: 10,50%.

Il tasso di interesse per tutte le operazioni di credito agrario di esercizio e per i mutui di miglioramento fondiario per i coltivatori diretti singoli o associati non può, comunque, superare il 7,50%, ridotto al 6,50% per le zone montane e svantaggiate, restando la differenza a carico della Regione.

Le variazioni in diminuzione degli attuali tassi di riferimento fissati con decreto del Ministero del tesoro per le operazioni di credito agrario, comportano automatico e proporzionale adeguamento delle quote a carico del coltivatore.

Il concorso regionale nel pagamento degli interessi di ammortamento cessa nei casi di anticipata estinzione delle operazioni creditizie.

Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, per le operazioni di credito di esercizio e di miglioramento fondiario, si applicano le norme di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni e integrazioni, 2 giugno 1961, n. 454 e 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni.

Agli imprenditori agricoli singoli od associati ed alle cooperative a prevalenza di coltivatori diretti che, in difetto dei piani, realizzano l'accorpamento delle terre mediante permuta, è concesso un contributo sulle spese notarili, fiscali e professionali documentate.

Titolo V

ASSISTENZA TECNICO-ECONOMICA ALLE COOPERATIVE

Art. 24.

Interventi a favore delle cooperative agricole

La Regione concede i benefici previsti dalla presente legge anche alle cooperative agricole singole o associate che abbiano lo scopo di assistere i produttori agricoli loro associati:

1) con la fornitura di beni e servizi;

2) con il ritiro di prodotti da conferire per la conservazione, trasformazione, commercializzazione;

3) con la erogazione, ai soci, di acconti sul valore dei prodotti conferiti.

Tali cooperative devono avere una idonea dimensione economica determinata in base ad uno studio costi-benefici, il cui accertamento è demandato alla giunta regionale che decide, di intesa con la commissione consiliare agricoltura, e sentite le organizzazioni cooperative regionali.

Art. 25.

Apertura di conto corrente

A favore delle cooperative aventi i compiti di cui al precedente art. 24, la Regione autorizza, presso l'istituto di credito scelto, l'apertura di credito di conto corrente agevolato ad esse intestato, con la indicazione dell'entità di un fondo di dotazione, messo a disposizione per la durata di 4 anni, finalizzato agli scopi del precitato articolo.

Tale facoltà è concessa a condizione che la cooperativa presenti un impegno formalmente perfetto, col quale garantisca che tutte le operazioni finanziarie relative alle attività di compravendita della cooperativa, siano tempestivamente effettuate presso l'istituto di credito di cui al precedente comma.

E' fatto obbligo di effettuare i versamenti derivanti dalle predette operazioni, entro quindici giorni dai singoli incassi e comunque non oltre sei mesi dalla data della vendita.

Per l'apertura del conto corrente, da effettuare al tasso massimo di riferimento fissato periodicamente con decreto interministeriale, di concerto con il Ministero del tesoro ed il Ministero dell'agricoltura, la giunta regionale fissa il tetto massimo dell'importo del credito.

Per quanto riguarda la misura e la liquidazione del concorso regionale nel pagamento degli interessi, valgono le norme di cui al precedente art. 20.

Per le infrazioni al disposto del secondo comma del presente articolo, la giunta regionale, indipendentemente dalle azioni di competenza giudiziaria, sospende il beneficio e procede d'ufficio al recupero delle somme utilizzate.

Art. 26.

Fidejussione

La Regione, al fine di assicurare la dotazione di conto corrente di cui al presente titolo, interviene tramite l'E.R.S.A., che concede fidejussione di garanzia, a nome e per conto della Regione.

La vigilanza sulle attività delle cooperative agricole di servizio, si effettua con le modalità di cui all'art. 79 della presente legge.

Art. 27.

Spese di gestione

La Regione, allo scopo di favorire lo sviluppo e il consolidamento dell'associazionismo e della cooperazione in agricoltura, concede alle associazioni di produttori ed alle cooperative agricole e loro consorzi ed alle società a partecipazione diretta e indiretta dell'ERSA aventi per scopo le operazioni di raccolta, conservazione e lavorazione dei prodotti agricoli e zootecnici, un contributo sulle spese di gestione risultanti dal bilancio annuale dell'anno precedente, depositato presso la cancelleria del tribunale.

Tale contributo è concesso nella misura massima del 70% e, comunque, non inferiore al 50% della spesa ritenuta ammissibile.

La giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare agricoltura, determina annualmente, e per settore, le singole voci di spesa di gestione ammissibili a contributo.

La giunta regionale concede acconti sulla base della documentazione presentata, non superiori al 50%.

Nelle annate di crisi di collocamento dei prodotti, la giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su conforme parere della commissione consiliare permanente per l'agricoltura, può disporre anche tramite l'ERSA interventi straordinari per il ritiro, la commercializzazione e la trasformazione industriale.

Titolo VI
SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ DIRETTO-COLTIVATRICE

Art. 28.
Fondo di rotazione

Il fondo di rotazione per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice di cui all'art. 44 della legge regionale 9 gennaio 1979, n. 10 e all'art. 20 della legge regionale 16 giugno 1981, n. 17 è incrementato della somma di lire 2,5 miliardi annui.

Da tale fondo sono tratte le occorrenti anticipazioni agli istituti che esercitano il credito agrario di miglioramento ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le anticipazioni vanno fatte in base alle pratiche istruite e dichiarate pagabili dalle banche, e le stesse vanno liquidate entro venti giorni dall'accredito delle anticipazioni.

Il tasso di interesse a carico delle categorie beneficiarie è stabilito nella misura del 5%. Alla concessione dei mutui, regolati dalle finalità, dai criteri e dalle disposizioni previsti per l'applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 590 e della legge 14 agosto 1971, n. 817 e successive modificazioni, si provvede con deliberazione della giunta regionale.

Il provvedimento esecutivo di liquidazione è emesso dal funzionario delegato del settore agricoltura.

Titolo VII
INTERVENTI PER LA DIFESA DALLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

Art. 29.
Agevolazioni

A favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali e/o da eccezionali avversità atmosferiche, la Regione può disporre l'anticipazione agli aventi diritto, delle agevolazioni previste all'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, secondo le modalità stabilite dalla stessa legge per:

pronto intervento;

ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrabili per effetto della perdita del prodotto, ivi compreso il lavoro del coltivatore;

ricostruzione e ripristino delle strutture fondiarie aziendali.

Art. 30.
Riconoscimento dell'evento calamitoso

La giunta regionale, su conforme parere della commissione consiliare agricoltura, in attesa del decreto ministeriale di cui all'art. 4 della legge n. 590/81 ove si ravvisino particolari ragioni di urgenza che rendano necessario un intervento immediato, riconosce la eccezionalità degli eventi, delimita le zone e stabilisce i tipi di intervento da attuare.

Il provvedimento va pubblicato immediatamente sul B.U.R.A. e costituisce proposta, al Ministero dell'agricoltura, per il riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento, ai sensi del citato art. 4 della legge n. 590/81.

Art. 31.
Anticipazione fondi

In caso di mancanza del decreto ministeriale di riconoscimento della accezionalità dell'evento calamitoso, le spese anticipate dalla Regione, non reintegrabili, fanno carico al bilancio regionale.

Analogamente, fanno carico al bilancio regionale, eventuali somme anticipate eccedenti le assegnazioni disposte dal Ministero dell'agricoltura, in applicazione della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 32.
Presentazione domande

Le domande intese ad ottenere i benefici di legge vanno presentate alle unità territoriali per l'agricoltura, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nel B.U.R.A. del provvedimento della giunta regionale, che delimita le zone danneggiate, pena la decadenza del diritto.

Art. 33.
Concorso negli interessi

Il concorso negli interessi per le operazioni creditizie e di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 è determinato ai sensi della legge regionale 25 agosto 1978, n. 49 in relazione al tasso massimo di riferimento fissato periodicamente con decreto interministeriale, ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per tali operazioni il tasso di interesse è fissato al 6%, secondo le modalità e per i soggetti indicati al punto C dell'art. 1 della legge n. 590/81.

Il concorso della Regione per dette operazioni sarà calcolato in annualità costanti posticipate, al tasso agevolato in vigore al momento dell'erogazione, e potrà anche essere corrisposto agli istituti ed enti regolarmente convenzionati con la Regione e con il loro assenso, in una unica soluzione, scontato all'attualità sulla base di appositi rendiconti mensili, regolarmente listati dal collegio sindacale.

La giunta regionale, provvede con proprio atto alla liquidazione del concorso negli interessi sui prestiti erogati, dandone comunicazione alla commissione consiliare agricoltura.

Alla ripartizione dei fondi tra gli istituti ed enti esercenti il credito agrario si provvede con deliberazione della giunta regionale.

Art. 34.
Rinvio ad altre disposizioni

Le disposizioni contenute nelle leggi 21 luglio 1960, n. 739; 25 maggio 1970, n. 364; 15 ottobre 1981, n. 590 e loro successive modificazioni ed integrazioni sono applicabili, in quanto non contrastanti con la presente legge.

Per la liquidazione dei contributi in conto capitale previsti per il ripristino di strutture danneggiate da eventi calamitosi ex art. 4 della legge n. 364/70, possono essere corrisposti acconti in base a più stati di avanzamento di esecuzione dei lavori.

La legge regionale 16 giugno 1981, n. 18 « Anticipazioni regionali per interventi contributivi a seguito di calamità naturali e avversità atmosferiche » è abrogata.

Gli adempimenti procedurali e gli atti istruiti in base alla legge regionale 16 giugno 1981, n. 18, per il riconoscimento di calamità naturali e avversità atmosferiche, non ancora definiti mantengono la loro efficacia.

Le domande intese ad ottenere i benefici della citata legge regionale sono finanziabili con la presente legge.

Art. 35.
Consorzi di difesa produzioni intensive

Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, la Regione può anticipare, ai consorzi di difesa delle produzioni intensive operanti nel territorio regionale, il contributo dello Stato di cui all'art. 10 della legge n. 590/81, comma quinto, punto 2, sulla base del relativo conto consuntivo.

Ai consorzi di produttori agricoli costituiti ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364, per la difesa attiva e passiva delle produzioni intensive, determinate dal Ministero dell'agricoltura ai sensi della legge n. 590/81, con particolare riguardo a quelle viticole, olivicole e frutticole, contro la grandine, le gelate e le brinate, la Regione può concedere un contributo annuo per alimentare la cassa sociale nella misura massima dell'1,50% del valore della produzione annua denunciata.

Alla concessione e liquidazione delle agevolazioni previste nel presente articolo, si provvede con deliberazione della giunta regionale.

Art. 36.
Prestiti impianti protettivi

La Regione autorizza la concessione di prestiti quinquennali, ai sensi dell'art. 20 della presente legge, ai consorzi di difesa delle produzioni intensive, costituiti ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni ed integrazioni, per la realizzazione di impianti di protezione delle produzioni pregiate a favore dei soci del consorzio stesso.

I beneficiari sono obbligati a non distogliere le opere per un periodo di anni 5 e debbono impegnarsi a corrispondere le rispettive quote annuali di prestito, tramite ruoli consortili sottoposti al visto di esecutorietà dell'intendente di finanza competente per territorio.

Titolo VIII
INTERVENTI STRUTTURALI

Art. 37.
Strutture aziendali

Allo scopo di migliorare le condizioni abitative nelle campagne a favore delle categorie agricole previste dalla legge n. 457/78 è concesso un concorso regionale nel pagamento degli interessi per operazioni di mutuo, della durata massima di anni venti, oltre a due anni di preammortamento, sulla base dei parametri stabiliti dal consiglio regionale al tasso agevolato del 6,25% sulla spesa riconosciuta ammissibile per la esecuzione di opere di costruzione, ampliamento e riattamento dei fabbricati rurali, compresi gli allacciamenti telefonici, elettrici ed idraulici, destinati alle esigenze abitative del proprio nucleo familiare, nonché alla costruzione dei vani destinati alla conservazione delle scorte e dei prodotti ed al deposito degli attrezzi e delle macchine agricole.

Limitatamente ai coltivatori diretti, mezzadri ed affittuari residenti nelle zone montane o svantaggiate può essere concesso, in alternativa al mutuo, un contributo in conto capitale pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile.

La concessione del beneficio è subordinata alla condizione che gli aventi diritto e i loro familiari conviventi non siano proprietari di altra abitazione idonea nel comune di residenza o in quelli limitrofi e non abbiano goduto, per lo stesso fine, di altre provvidenze.

Le domande debbono essere presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, ed entro il 31 marzo per gli anni successivi.

Sulla base di tali domande e delle disponibilità di bilancio, l'ispettorato provinciale dell'agricoltura redige una graduatoria, in base ai criteri che sono stabiliti dal consiglio regionale.

Alla concessione del mutuo di cui al presente articolo e alla liquidazione del concorso regionale agli istituti autorizzati, si provvede mediante delibera della giunta regionale la cui copia è trasmessa per conoscenza alla competente commissione consiliare entro cinque giorni.

Art. 38.
Strutture civili

La Regione, sulla base di precisi parametri, provvede al riparto delle disponibilità finanziarie previste nel quadriennio 1982-85, a favore dei comuni singoli o associati per il riattamento e la costruzione di strade vicinali ed interpoderali, nonché per la costruzione di acquedotti ed elettrodotti rurali.

Tali enti redigono il programma da sottoporre all'approvazione della giunta regionale, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto riparto dei fondi.

Trascorso tale termine vi provvede direttamente la giunta regionale, sentita la commissione consiliare agricoltura.

Per la realizzazione delle opere indicate al primo comma del presente articolo, ad eccezione degli elettrodotti, la Regione può concedere contributi in conto capitale fino all'intera spesa ritenuta ammissibile.

L'erogazione del contributo può avvenire per stato di avanzamento dei lavori fino all'80% del contributo medesimo mentre, il residuo 20%, verrà corrisposto dopo gli accertamenti di avvenuta regolare esecuzione delle opere.

Prima dell'inizio dei lavori, può essere erogato un acconto fino al 30% dell'importo del contributo.

Alla progettazione, controllo, sorveglianza e manutenzione delle opere programmate di cui al primo comma del presente articolo, provvedono i comuni, le comunità montane ed i consorzi di bonifica competenti per territorio, quali organismi operativi delle associazioni di comuni.

Per i progetti ammessi alle provvidenze comunitarie ai sensi del regolamento (CEE) n. 1760/78, la Regione concede, sulla spesa ammessa, il contributo integrativo in conto capitale nella misura pari alla differenza fra la spesa ammessa e l'aliquota del contributo concesso dal FEOGA.

Fino alla costituzione delle associazioni dei comuni i loro compiti sono affidati alle comunità montane per i territori di loro competenza. Per i territori dove non operano le comunità montane tali compiti sono affidati ai singoli comuni.

Art. 39.
Elettrodotti

Per quanto attiene alla elettrificazione rurale, l'ENEL o le aziende municipalizzate o le aziende elettriche comunali, sono incaricate di predisporre i piani esecutivi di intervento, di intesa con le associazioni dei comuni.

Detti piani comprendono tutte le opere tecnicamente necessarie per la distribuzione dell'energia elettrica al servizio dell'agricoltura, per gli usi di illuminazione, applicazioni elettrodomestiche ed aziendali, ivi compresi gli allacciamenti delle singole utenze, e riguardano:

1) la realizzazione di nuovi elettrodotti rurali nelle zone che risultano ancora sprovviste di servizio elettrico e nelle quali l'intensità degli insediamenti nuovi rende più urgenti gli impianti stessi;

2) il potenziamento degli elettrodotti rurali esistenti, per favorire la diffusione delle diverse applicazioni elettroagricole.

L'onere per la realizzazione di detti piani è posto, per l'80% a carico della Regione, e per il 20% a carico dell'ENEL o delle aziende municipalizzate o aziende elettriche comunali, mediante la convenzione di cui al quinto comma del presente articolo.

L'esecuzione degli interventi approvati viene affidata alla direzione dell'ENEL - distretto d'Abruzzo, od alle aziende municipalizzate o aziende elettriche comunali che procedono alla realizzazione delle opere, sia direttamente, sia mediante gara di appalto.

I rapporti tra la Regione e l'ENEL o le aziende municipalizzate o comunali, sono disciplinati da apposita convenzione il cui schema viene preventivamente approvato dalla giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare agricoltura.

I programmi ed i piani esecutivi sono approvati dalla giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare agricoltura.

L'approvazione dei piani esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità o a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere da eseguire.

Per i progetti ammessi alle provvidenze comunitarie ai sensi del regolamento (CEE) n. 1760/78, la Regione concede, sulla spesa ammessa, il contributo integrativo in conto capitale, nella misura pari alla differenza fra l'aliquota dell'80% e l'aliquota del contributo concesso dal FEOGA.

Gli interventi di cui al presente articolo per quanto concerne la disponibilità dei fondi, rientrano nella norma di cui al primo comma del precedente art. 38.

Art. 40.
Opere realizzate con il concorso FEOGA

Al fine di assicurare la realizzazione delle opere a concorso FEOGA, promosse dall'Ente regionale di sviluppo agricolo e già ammesse ai benefici comunitari e a quelli di cui all'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1979, n. 65, che per le mutate condizioni di mercato subiscono aumenti delle relative spese in sede di appalto o per oneri revisionali, sono concessi all'ente suddetto:

a) un contributo pari al 60% della spesa ammissibile;

b) il concorso nel pagamento degli interessi di ammortamento fino a venti anni, e di preammortamento fino a due anni, per operazioni di mutui integrativi a tasso agevolato del 6,25% ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, per un importo massimo pari alla differenza fra la spesa ammessa ed il contributo concesso. Tale concorso è determinato ai sensi della legge regionale 25 agosto 1978, n. 49.

L'autorizzazione alla stipula dei mutui viene concessa con provvedimento della giunta regionale, la quale è altresì, autorizzata ad erogare all'Ente regionale di sviluppo agricolo, come anticipazione con obbligo di rendiconto, sia le somme assegnate come contributo della presente legge, in relazione all'aggiudicazione dei lavori, sia quelle di cui al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 11 dicembre 1979, n. 65.

In conformità al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1979, n. 65, l'Ente regionale di sviluppo agricolo, ove non provveda ad estinguere anticipatamente mutui di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 51 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è autorizzato ad iscrivere, nel proprio bilancio, gli importi relativi alle rate di preammortamento e ammortamento dei mutui suddetti, con la garanzia della Regione prevista all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 87.

La garanzia opera in base alle relative deliberazioni autorizzative dei mutui adottati dall'ente, approvate dalla Regione, ai fini delle relative assegnazioni annuali per fronteggiare le rate di rimborso contrattuale stabilite.

Resta confermato lo stanziamento di lire 2.000 milioni di cui all'art. 2 della legge regionale 11 dicembre 1979, n. 65, per gli scopi ivi previsti, da erogarsi come contributo all'ERSA, con le modalità di cui al precedente secondo comma.

Per il completamento degli interventi di cui all'art. 1 della stessa legge regionale n. 65/79 viene disposto lo stanziamento di lire 1.000 milioni.

Art. 41.

Valorizzazione dei prodotti agricoli e zootecnici Lavorazione e conservazione

Al fine di favorire la realizzazione di impianti fissi o mobili a carattere aziendale, se la dimensione dell'azienda lo giustifichi, e, interaziendale, zonale o regionale rivolti alla manipolazione e conservazione dei prodotti ortofrutticoli e zootecnici e della acquacoltura la Regione interviene per la loro acquisizione, realizzazione, ampliamento, ammodernamento e completamento, con le seguenti provvidenze:

A) per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni singoli o associati e le cooperative singole o associate, costituite con prevalenza da coltivatori diretti:

1) contributi in conto capitale nella misura del 70% della spesa ritenuta ammissibile.

In alternativa:

2) contributo in conto capitale nella misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile e mutuo agevolato, per il restante 50%, della durata massima di anni venti;

B) per gli imprenditori agricoli a titolo principale, singoli od associati e le cooperative costituite con prevalenza di questi:

1) contributi in conto capitale nella misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile.

In alternativa:

2) contributo in conto capitale nella misura del 30% della spesa ritenuta ammissibile e mutuo agevolato per il 40% della durata massima di venti anni;

C) per gli altri imprenditori agricoli singoli od associati:

1) contributo in conto capitale nella misura del 30% della spesa ritenuta ammissibile.

In alternativa:

2) mutuo agevolato del 70% della spesa ritenuta ammissibile della durata massima di venti anni.

Per gli impianti già realizzati che si intendono acquistare, la spesa ammissibile sarà determinata al netto dell'eventuale contributo pubblico concesso da comuni, province, Regione o altri enti anche nazionali, sia per l'acquisto del terreno, che per la costruzione dello stabile e l'acquisto degli impianti. Tale norma si applica anche per le acquisizioni di cui al successivo art. 42.

In caso di intervento della CASMEZ, qualora gli interventi concessi siano meno vantaggiosi, la giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare agricoltura, interviene mediante integrazione dell'intervento CASMEZ fino alla concorrenza del beneficio previsto dal presente articolo.

La giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare agricoltura, provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla redazione della mappa degli impianti esistenti nel territorio della Regione e a formulare annualmente un piano degli interventi necessari, in base alle produzioni regionali accertate.

Gli stessi benefici di cui al presente articolo sono concessi per spese di completamento di impianti parzialmente finanziati dallo Stato.

Art. 42.

Trasformazione

La Regione favorisce l'acquisizione, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di trasformazione dei prodotti agro-alimentari e di impianti di produzione integrata, comprese le attrezzature e impertinenze con i seguenti interventi:

A) *Iniziative ammesse a finanziamento FEOGA* (*Reg. n.* 355/77):

contributo in conto capitale nella misura del 25% della spesa ritenuta ammissibile.

B) *Iniziative ammesse nei programmi CASMEZ*:

su richiesta di società per azioni con partecipazione azionaria non inferiore a 1/3, da parte di cooperative agricole, singole od associate, a maggioranza di coltivatori diretti ed assimilati operanti in Abruzzo;

limitatamente a tale quota azionaria, comunque non comprendente il finanziamento cassa, un contributo in conto capitale nella misura del 50% ed un mutuo agevolato per il restante 50% della durata massima di venti anni.

Quando trattasi di consorzi di cooperative agricole, tale intervento della Regione è esteso alla intera differenza tra la spesa del programma e la quota sussidiaria della cassa.

C) *Iniziative non sovvenzionabili dalla C.E.E. e non finanziabili dalla CASMEZ, per insufficienza di fondi o per cause non addebitabili ai richiedenti*:

1) a favore di società per azioni convenzionate con cooperative di produttori agricoli conferenti non meno del 50% del prodotto da trasformare:

contributo in conto capitale, nella misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile e mutuo per il 25% di tale spesa;

2) a favore di cooperative di produttori, singoli o associati, con maggioranza di coltivatori diretti:

contributo in conto capitale, pari al 75% della spesa ritenuta ammissibile.

Tale beneficio è esteso, limitatamente alle opere di ammodernamento, agli impianti esistenti e attualmente gestiti dalle società a partecipazione diretta o indiretta dell'ERSA.

Per gli impianti già realizzati che si intendono acquisire, la spesa ammissibile sarà determinata al netto dell'eventuale contributo pubblico concesso dai comuni, province, Regione o altri enti anche nazionali, sia per l'acquisto del terreno, che per la costruzione dello stabile e l'acquisto degli impianti.

I benefici di cui alla precedente lettera *C*) sono concessi, previo accertamento tecnico-economico, sulla base di un progetto di fattibilità che garantisca l'equilibrio economico e finanziario dell'impresa.

La Regione interviene con la concessione del proprio finanziamento per l'ampliamento, l'ammodernamento e il potenziamento degli impianti demaniali realizzati a totale carico dello Stato ai sensi dell'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, in gestione da parte di organismi cooperativi.

Art. 43.

Commercializzazione dei prodotti agro-alimentari

Per incentivare la conquista dei mercati da parte dei prodotti agricoli e zootecnici abruzzesi freschi e/o trasformati, la Regione favorisce la costituzione di idonei organismi cooperativi o centri regionali e interregionali di supporto alla commercializzazione ed alla informazione di mercato costituiti, questi ultimi, dall'ERSA con la partecipazione delle associazioni di produttori.

A questo fine, la Regione interviene con le seguenti provvidenze:

A) *Per le cooperative agricole singole o associate e le imprese di trasformazione dei prodotti agro-alimentari comprese quelle attualmente gestite direttamente o indirettamente dall'ERSA*:

un contributo pari al 75% della spesa effettivamente sostenuta e risultante in bilancio e giustificata dall'entità del fatturato per la pubblicità dei prodotti offerti al mercato, con esclusione delle spese riguardanti le sponsorizzazioni e proporzionale all'entità dell'incremento del fatturato conseguito.

Per le cooperative singole o associate, rimangono confermate le provvidenze creditizie sulla gestione, previste dall'art. 27 della presente legge.

B) *Per i centri regionali e interregionali di supporto alla commercializzazione*:

un contributo pari alla spesa di gestione riconosciuta ammissibile dalla giunta regionale e risultante dal bilancio consuntivo.

Tale contributo è, altresì, subordinato all'accertamento della entità del prodotto commercializzato.

C) A favore delle società commerciali operanti sui mercati esteri sono concessi, in rapporto al volume di affari conseguiti con la vendita di prodotti agricoli di provenienza dal territorio indicati annualmente dalla giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare agricoltura, i seguenti contributi:

2% a titolo di partecipazione alle spese promozionali, calcolato sul volume di affari per la parte eccedente il fatturato dell'anno precedente, dei prodotti abruzzesi;

1%, a titolo di rimborso forfettario degli oneri sostenuti per le dilazioni dei pagamenti concessi agli acquirenti esteri e non trasferiti a carico dei produttori conferenti.

I contributi vengono erogati, per ciascun esercizio finanziario, in tre soluzioni quadrimestrali, previa presentazione delle fatture comprovanti l'avvenuta vendita.

Per la realizzazione, l'ammodernamento ed ampliamento di impianti ed attrezzature occorrenti al conseguimento dei fini di cui al primo comma la Regione interviene, quando la dimensione lo giustifichi, con un contributo in conto capitale del 50% ed un mutuo agevolato ventennale del restante 50% a favore delle cooperative e loro consorzi o degli organismi regionali o interregionali di supporto alla commercializzazione, previsti al primo comma del presente articolo.

Sono compresi gli oneri per la realizzazione di appropriate reti e mezzi di trasporto, nonchè la costituzione, nelle zone nazionali ed estere di grande consumo, di depositi, centri di supporto alla commercializzazione e di smistamento, e centri vendita, riguardanti esclusivamente prodotti abruzzesi.

Art. 44.

Centri di richiamo agro-alimentari

La Regione, in armonia con il proprio statuto, con gli indirizzi della politica agricola nazionale e della C.E.E., coordina e sostiene tramite l'ERSA, le attività di promozione e pubblicità, quali elementi determinanti per incentivare la qualificazione dell'offerta e la penetrazione dei prodotti agro-alimentari abruzzesi nelle zone di elevata concentrazione di consumi.

L'azione promozionale nel quadriennio 1982-85 tende a presentare sul mercato italiano e straniero, l'immagine della produzione agricola abruzzese attraverso la istituzione di un "Marchio di provenienza e qualità" con il quale sono segnalati solo i prodotti che avranno raggiunto un adeguato standard qualitativo con continuità e uniformità di produzione.

Sono, inoltre, attivati "Centri di richiamo agro-alimentare abruzzesi", la cui gestione è affidata all'associazione dei produttori o ad organismi cooperativi.

Art. 45.

Iniziative promozionali

La Regione, per le produzioni tipiche delle aziende singole ed associate, che per qualità e quantità, richiedono un'azione di sostegno per il loro inserimento nei canali distributivi e nella comunicazione commerciale nazionale ed estera, può avvalersi del centro regionale di supporto di cui al precedente art. 43, col quale concorda annualmente l'elaborazione del programma globale di intervento regionale.

Titolo IX

SVILUPPO E DIFESA DELLE COLTIVAZIONI ERBACEE E ARBOREE

Art. 46.

Obiettivi

I programmi zonali, di cui all'art. 2 della presente legge, per quanto attiene al settore delle coltivazioni erbacee e arboree, individuano:

a) le specie e le varietà da incentivare o disincentivare;

b) la dimensione minima e massima di investimento nel territorio per ciascuna specie;

c) le strutture zonali per la cernita, lavorazione e conservazione dei prodotti, in attuazione delle indicazioni del programma regionale e coerenti con le quantità delle produzioni programmate.

Per ciascuna delle specie colturali, i programmi individuano, nel territorio, le aree a spiccata vocazione e quelle a media vocazione. Le incentivazioni per quest'ultima sono concesse nella misura del 70% rispetto alle prime.

La Regione incentiva le specie arboree ed erbacee elencate nell'allegato *A* di cui alla presente legge.

Questo è sottoposto a verifica biennale ed eventualmente aggiornato con atto amministrativo della giunta regionale, previo parere della commissione consiliare agricoltura.

La Regione contribuisce alle spese di impianto per ciascuna delle colture, sulla base di una normativa tecnico-finanziaria predisposta dagli uffici tecnici regionali, entro sessanta giorni dall'inizio di ogni annata agraria.

L'entità di tale contributo, in conto capitale, è stabilita nel 40% della spesa ritenuta ammissibile.

Nelle zone irrigue, allo scopo di eliminare vecchi impianti di vigneti o di vigneti promiscui e, limitatamente a tali interventi, il contributo di cui al comma precedente, è elevato al 50% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 47.

Colture in serra e fungaie

Allo scopo di incentivare la produzione orticola ad alto reddito e produzioni floricole e di funghi, la Regione interviene sulle spese di impianto delle strutture fisse e relativi impianti di irrigazione, riscaldamento ed aerazione con i seguenti benefici:

a) per i coltivatori diretti e assimilati singoli o associati, un contributo in conto capitale nella misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile e, per il 40% concessione di un mutuo a tasso agevolato con garanzia fidejussoria a nome e per conto della Regione da parte dell'ERSA, della durata massima di anni venti;

b) per tutti gli altri imprenditori agricoli, singoli o associati, concessione di un mutuo a tasso agevolato nella misura del 90% della spesa ritenuta ammissibile, della durata massima di venti anni.

Art. 48.

Colture protette

Allo scopo di incentivare produzioni orticole-floricole-frutticole in coltura protetta onde ottenere maturazioni precoci e tardive, la Regione interviene con un contributo in conto capitale nella misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile, per il solo acquisto e posa in opera di strutture mobili ed idonee a ritardare o anticipare l'epoca di raccolta di determinate specie colturali.

Con normativa tecnico-finanziaria, da emanare entro sessanta giorni dall'inizio di ogni annata agraria, la giunta regionale indica i vari tipi di strutture con il relativo prezzario, onde determinare, con maggiore rispondenza, l'entità della spesa ammissibile.

Art. 49.

Olivicoltura

Allo scopo di incentivare il miglioramento e la redditività della olivicoltura, sia da olio che da mensa, la Regione interviene, per i soli reimpianti, con i benefici previsti al penultimo comma dell'art. 46.

Art. 50.

Viticoltura e tabacchicoltura

Allo scopo di eliminare vecchi impianti o impianti viticoli, in coltura promiscua, i benefici di cui al penultimo comma dell'art. 46 sono estesi ai reimpianti di vigneti per uva da vino nei comprensori delimitati ai sensi del decreto del Presidente della Repubbliac 12 luglio 1963, n. 930, e con le modalità previste dalla legge regionale 29 agosto 1977, n. 55 e, comunque, non serviti da impianti irrigui.

La Regione, allo scopo di favorire il superamento della crisi del settore tabacchicolo, interviene con iniziative rivolte al miglioramento qualitativo della produzione.

La Regione, al fine di favorire la produzione di alcune varietà di tabacco più richieste dal mercato, concede un contributo differenziato a seconda delle varietà e sino ad un massimo di lire 400 mila per ettaro coltivato, a favore di cooperative singole ed associate ed associazioni di produttori. Detto contributo è legato, inoltre, alla stipula del contratto da parte del produttore con una industria trasformatrice regionale, alla produzione minima per ettaro ed a norme di qualità derivanti da appropriate tecniche culturali. I semi delle varietà di tabacco da incentivare, la produzione minima per ettaro, le norme di qualità nonché la quantificazione del contributo a seconda delle varietà e classi di qualità, sono fissati con atto di giunta, sentito il comitato tecnico consultivo per la tabacchicoltura, entro novanta giorni dall'inizio di ogni annata agraria.

Il controllo di rispondenza sulle varietà e sulle norme di qualità e di appropriata tecnica colturale, viene effettuata in campo ed al momento del conferimento del prodotto alle industrie trasformatrici regionali, dalle associazioni dei produttori e dai periti dell'industria.

Art. 51.

Frutticoltura

La Regione attribuisce rilevante interesse allo sviluppo delle colture frutticole con particolare riguardo, sia a quelle maggiormente richieste dal mercato allo stato fresco, sia a quelle idonee alla trasformazione industriale.

Per tali colture la Regione, oltre ai benefici previsti dal penultimo comma dell'art. 46 per le spese di impianto, assicura direttamente o tramite centri di sperimentazione o cooperative di servizio, interventi finanziari o di assistenza tecnica e commerciale di cui agli articoli 9 e 24 della presente legge, tutti rivolti al potenziamento qualitativo e quantitativo del prodotto per renderlo più remunerativo.

A tali prodotti, la Regione attribuisce priorità per la realizzazione di strutture aziendali e interaziendali rivolte alla cernita, lavorazione e conservazione, previste dall'art. 41 della presente legge.

Art. 52.

Selezione clonale e risanamento della vite e dell'olivo e di altre colture ad alta specializzazione

La Regione, allo scopo di valorizzare ed esaltare la redditività della viticoltura e della olivicoltura abruzzese, promuove la selezione clonale ed il risanamento sanitario dei vitigni tipici abruzzesi nel rispetto dei decreti del Presidente della Repubblica n. 1164 del 24 dicembre 1969 e n. 543 del 29 luglio 1974, nonchè la selezione clonale delle *coltivar* locali dell'olivo.

Il compito di cui al presente articolo è affidato all'ERSA, che si avvale delle sue strutture tecniche operative, nonchè della collaborazione di tecnici del 2° dipartimento agricoltura, foreste ed alimentazione e della collaborazione tecnico-scientifica di istituti di ricerca altamente qualificati e dotati di strutture adatte al risanamento ed ai controlli selettivi della vite e dell'olivo.

L'ERSA opera, sentito il parere di un comitato consultivo tecnico-scientifico, presieduto dal presidente dell'ente stesso o da un suo delegato e composto da:

un dipendente dell'VIII livello della regione Abruzzo;

un funzionario dell'ERSA che svolge anche compiti di segretario;

due rappresentanti designati dalle associazioni di produttori olivicoli;

due rappresentanti designati dagli oleifici cooperativi;

due rappresentanti designati dalle associazioni dei produttori viticoli;

due rappresentanti designati dalle cantine sociali;

tre esperti, a livello universitario, in viticoltura, olivicoltura e patologia vegetale, designati dal presidente dell'ERSA;

tre rappresentanti delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale.

Alla nomina dei membri del comitato di cui al precedente comma provvede il presidente della giunta regionale, sulla base delle designazioni effettuate dagli enti ed organizzazioni interessate.

Entro il 30 novembre di ogni anno l'ERSA è tenuto a trasmettere, alla giunta regionale - 2° dipartimento agricoltura, foreste ed alimentazione, il programma operativo predisposto dal comitato tecnico scientifico.

Per ognuno dei due settori operativi, olivicolo e vitivinicolo, può essere costituito un sottocomitato tecnico-scientifico convocato dal presidente dell'ERSA per formulare pareri e proposte sulla attività in corso o su quelle da programmare nei rispettivi settori di competenza.

Le somme stanziate annualmente a favore dell'ERSA, per i compiti ad esso affidati, ai sensi del presente titolo, sono erogate, all'inizio di ogni esercizio finanziario, e vengono rendicontate dall'ERSA sulla base delle certificazioni di spesa di cui all'art. 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901.

Alle predette certificazioni deve essere allegata una relazione del comitato tecnico-scientifico, sulla attività svolta.

I benefici di cui al presente articolo sono estesi ad altre colture ad alta specializzazione, con modalità stabilite dalla giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare agricoltura.

Art. 53.

Difesa antiparassitaria

Per assicurare una più estesa e razionale difesa delle colture erbacee ed arboree da parassiti animali e vegetali, la Regione concede contributi in conto capitale nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile a favore di cooperative, consorzi ed associazioni di produttori, per l'acquisto di fitofarmaci, direttamente effettuato e per la esecuzione delle operazioni di lotta antiparassitaria riguardanti le colture incentivate di cui all'allegato *A* della presente legge.

La giunta regionale, sentito l'osservatorio per le malattie delle piante, fissa l'elenco dei parassiti da combattere ed i principi attivi da impiegare per gli scopi di cui al comma precedente.

Qualora si verifichi, nel corso della annata agraria, e, per una coltura fra quelle indicate, un attacco di straordinaria rilevanza da parte di un parassita non indicato nel programma di lotta già formulato, può essere accettata domanda con procedura d'urgenza. In tal caso, però, la domanda viene istruita per la concessione dei benefici contributivi di cui al primo comma, dopo che l'osservatorio avrà accertato la straordinarietà dell'evento e si sarà espresso sul tipo di lotta fitosanitaria da affrontare o sulla validità di quanto già effettuato.

Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge regionale 13 dicembre 1974, n. 53, già rifinanziata con leggi regionali 9 gennaio 1979, n. 10 e 16 giugno 1981, n. 17, è stanziata una dotazione annuale, dal 1982, di lire 600 milioni a favore dell'ERSA.

Art. 54.

Attività vivaistica e sementiera

La Regione, allo scopo di favorire la attività specializzata vivaistica e di produzione di sementi per la selezione, miglioramento e riproduzione di materiali destinati all'agricoltura regionale o extra-regionale, concede i seguenti benefici:

a) mutuo agevolato del 60% della spesa ammessa, per l'acquisto del terreno destinato al vivaio o alla produzione dei sementi, limitato all'estensione ritenuta necessaria per la dimensione ottimale e con vincolo decennale;

b) contributo del 50% nelle opere di impianto.

Gli imprenditori agricoli residenti in Abruzzo, che si approvvigionano presso i suddetti impianti situati nel territorio regionale, hanno diritto ad un contributo pari al 10% della spesa sostenuta e documentata per tali forniture.

Art. 55.

Controllo sementizio

In attuazione degli articoli 1 e 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, le funzioni amministrative di cui all'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, sono esercitate dalla giunta regionale, con le modalità previste dalla legge predetta e dal regolamento di applicazione (regio decreto n. 1700 del 12 ottobre 1933).

In attuazione degli articoli 1, 64 e 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, le funzioni amministrative di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche e integrazioni sono esercitate dalla giunta regionale con le modalità previste dalla legge medesima.

I delegati ministeriali di cui all'art. 2 della legge n. 987/31, nell'ambito delle proprie funzioni, possono accertare la sussistenza dell'autorizzazione di cui all'art. 1 della menzionata legge.

Art. 56.

Interventi nel settore pataticolo

Per il sostegno e la riqualificazione delle produzioni pataticole, con particolare riferimento a quelle del comprensorio del Fucino, la giunta regionale, con proprie deliberazioni, adottate su conforme parere della commissione consiliare permanente per l'agricoltura, sentite le organizzazioni professionali, è autorizzata a disporre un complesso di interventi organici, riguardanti principalmente:

a) l'incentivazione delle varietà più richieste dal mercato, mediante la diffusione da parte di organismi cooperativi, di tuberi-seme certificati con contributi per il loro acquisto e per la loro produzione, anche per la campagna 1982;

b) la concessione di contributi di cui all'art. 27 della presente legge con preferenza prioritaria per le patate conferite alle industrie di trasformazione e per le produzioni alternative lavorate e commercializzate dagli organismi cooperativi.

Per le produzioni relative al 1981, avviate alle industrie di trasformazione, la giunta regionale è autorizzata, con propria deliberazione a concedere agli organismi cooperativi interessati le stesse agevolazioni;

c) la costituzione di uno specifico centro di supporto per la commercializzazione e il collegamento con i centri e gli organismi nazionali ed internazionali di ricerca e di studio;

d) la realizzazione di due aziende pilota e il potenziamento del laboratorio di analisi gestito dall'ERSA, e l'assistenza tecnica alle aziende pataticole;

e) la concessione delle agevolazioni previste dagli articoli 41, 42 e 43 con il concorso del 70% della spesa ammessa come ivi previsto e nel costo degli interessi per il mutuo integrativo per la differenza, anche in favore dell'ERSA, per la realizzazione e il completamento di impianti, e particolarmente per l'acquisto di attrezzature specifiche di cernita, calibratura e confezionamento per il mercato;

f) la concessione di contributi straordinari per l'avviamento dell'impianto demaniale di trasformazione industriale di Celano, per l'estensione di passività onerose al 31 dicembre 1981 e di un fondo di dotazione, da erogare anche tramite l'ERSA, in favore dell'organismo consortile interessato, per il potenziamento dello svolgimento delle attività produttive e commerciali nel settore pataticolo e nei comparti produttivi integrativi e alternativi.

Le deliberazioni della giunta regionale per gli interventi di cui ai punti *a*), *c*), *d*), ed *e*), limitatamente agli interventi

di cui all'art. 43 della presente legge, e *f*) dovranno essere adottate entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Gli interventi di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) sono disposti tramite l'ERSA.

Alla spesa occorrente si fa fronte con le disponibilità finanziarie recate dai corrispondenti titoli di spesa previsti nella presente legge.

Titolo X

ZOOTECNIA

Art. 57.

Obiettivi

La Regione sviluppa e potenzia il settore della zootecnica abruzzese con interventi finanziari e normativi differenziati e articolati, in conformità al programma quadriennale agricolo, avuto riguardo ai problemi dei diversi allevamenti, delle caratteristiche del territorio e delle categorie degli operatori interessati al settore.

Per conseguire il miglioramento qualiquantitativo delle produzioni zootecniche, la Regione finanzia programmi predisposti dalle associazioni provinciali allevatori, dalle associazioni dei produttori e dalle cooperative di settore, anche ad integrazione di eventuali fondi derivanti da assegnazioni statali, comunitarie e di altri enti.

Tali programmi, formulati per la tenuta dei libri genealogici e dei controlli funzionali, comprendono anche interventi volti al miglioramento della fertilità bovina, alla risoluzione della mortalità neonatale dei vitelli, alla lotta contro le mastiti bovine ed ovine ed alla valorizzazione delle produzioni ottenute.

Il controllo dell'attività svolta dalle associazioni allevatori è affidata alla giunta regionale, la quale invia copia del rendiconto annuale alla commissione consiliare agricoltura entro il 30 aprile di ogni anno.

I predetti programmi sono coordinati dal comitato tecnico regionale permanente di cui alla delibera del consiglio regionale n. 47/4 del 28 luglio 1981.

I parametri tecnici ed economici per gli interventi in favore delle strutture di allevamento, sono fissati dalla giunta regionale sentita la commissione consiliare agricoltura.

L'accertamento di regolare esecuzione delle strutture per l'allevamento di bovini, equini, suini, e caprini dovrà essere eseguito con il bestiame presente in stalla. La consistenza e la specie di tale bestiame devono corrispondere a quelle indicate nel provvedimento di concessione del finanziamento.

Non verificandosi tali condizioni, le agevolazioni contributive e creditizie saranno erogate nella misura dell'80% della spesa ammessa. Il restante 20% sarà liquidato al momento in cui si verificheranno le condizioni di cui sopra.

Art. 58.

Linee di intervento

La Regione favorisce lo sviluppo degli allevamenti con provvidenze rivolte a ricostituirne il patrimonio, a migliorarne il patrimonio genetico e sanitario e ad inserirli in ambienti adeguati per una loro rapida evoluzione tecnica ed economica.

Per i bovini verrà favorito lo sviluppo delle razze, in funzione del loro naturale adattamento nei diversi ambienti agricoli abruzzesi.

Per gli ovini e caprini la Regione, allo scopo di favorire il graduale superamento della transumanza e di risolvere i relativi problemi sociali, incentiva la realizzazione delle necessarie strutture.

La Regione favorisce, altresì, la diffusione degli allevamenti minori per le specie indicate nei successivi articoli sia per incentivare la produzione di carni alternative, sia per elevare il reddito agricolo a favore delle imprese familiari.

Nei territori di montagna o ad economia marginale sono concessi incentivi per allevamenti di selvatici.

Art. 59.

Allevamenti - Controlli funzionali

La Regione, ad integrazione delle assegnazioni statali, concede finanziamenti ai programmi di selezione e controlli funzionali del bestiame, formulati dalle associazioni provinciali degli allevatori d'Abruzzo, in armonia con le linee di programma regionale.

Il contributo, integrato come sopra, è concesso nella misura del 95% della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 60.

Miglioramento genetico

La Regione concorre al miglioramento genetico degli allevamenti, attraverso le attività istituzionali del centro di cui al precedente art. 7.

Per il suddetto scopo, sono concessi i seguenti benefici:

1) contributi in conto capitale fino al 100% della spesa riconosciuta, per programmi di fecondazione naturale, limitatamente alle razze ammesse dal settore agricoltura, ed artificiale, attuati dalle associazioni provinciali degli allevatori, in conformità con gli indirizzi zootecnici fissati dalle commissioni zootecniche provinciali competenti per territorio, a norma della legge n. 126 del 3 febbraio 1963, e successive modificazioni;

2) contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ammessa, per programmi rivolti al potenziamento ed alla istituzione di centri di stoccaggio del seme per la fecondazione artificiale. Tali programmi possono essere presentati dalle associazioni provinciali degli allevatori, dalle cooperative e da agricoltori singoli o associati che dispongono di un numero di fattrici non inferiore a 100.

Responsabile del centro di stoccaggio deve essere, in ogni caso, un veterinario abilitato alla fecondazione artificiale;

3) contributi in conto capitale, fino al 50% della spesa ammessa, per i programmi di ristrutturazione e risanamento delle stazioni di fecondazione naturale;

4) contributi in conto capitale fino al 30% della spesa ammessa per l'acquisto di manze gravide iscritte ai libri genealogici, e sottoposte a controlli funzionali;

5) un premio di L. 120 mila per ogni manza gravida, che si trovi almeno al quinto mese, nata in selezione nella regione Abruzzo e descritta ai libri genealogici;

6) contributi in conto capitale fino al 60% della spesa ammessa, per l'acquisto di riproduttori maschi miglioratori della specie bovina, ovina, caprina ed equina.

Gli interventi di cui ai punti 4) e 6) sono concessi ad integrazione dell'aiuto creditizio di cui all'art. 20 della presente legge fino alla concorrenza del 100% della spesa ammessa;

7) contributo in conto capitale fino all'importo di L. 45.000, per ogni capo bovino che resti all'alpeggio per un periodo di almeno tre mesi in attuazione dei programmi predisposti dalle associazioni provinciali degli allevatori, dalle comunità montane, dalle associazioni dei produttori e approvati dalla Regione.

Il suddetto contributo sarà rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT, sul costo della vita dell'anno precedente;

8) premio di lire 25 mila, per le agnelle e caprette nate in purezza nella Regione, dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Detto premio sarà limitato alla rimonta aziendale, fissata al 20% della consistenza numerica delle matricine del gregge.

Tale premio è ridotto al 50% per le altre agnelle e caprette nate in Abruzzo.

Il numero delle agnelle e delle caprette premiate non può essere superiore a 200 capi.

Il diritto al premio, matura allorquando i soggetti compiono l'anno di età.

9) un premio di lire 100 mila per i puledri nati dall'accoppiamento di fattrici con stalloni, regolarmente approvati dalla apposita commissione istituita dalla giunta regionale.

I contributi previsti per i bovini, sono concessi solo a condizione che gli allevamenti siano certificati indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi.

Per quanto concerne gli ovini, gli allevamenti devono essere certificati indenni da brucellosi.

Per gli equini, gli allevamenti devono essere certificati indenni da morbo coitale maligno.

Art. 61.

Risanamento degli allevamenti

Per conseguire il risanamento per la difesa dello stato sanitario degli allevamenti la giunta regionale, sentita la commissione consiliare agricoltura, è autorizzata a finanziare programmi regionali di intervento concernenti:

la lotta contro la sterilità bovina e la mortalità neonatale dei vitelli;

la lotta contro le mastiti bovine ed ovine;

la lotta contro il morbo coitale maligno e l'anemia infettiva degli equini;

la profilassi contro la mixomatosi dei conigli;
la profilassi della prassitosi degli ovini, caprini, bovini, conigli ed equini;
la lotta contro le altre forme morbose che arrecano danno agli allevamenti;
la bonifica ambientale.

Detti programmi, ad eccezione di quello relativo alla lotta contro la sterilità bovina e la mortalità neonatale dei vitelli, comprendenti gi accertamenti diagnostici, l'acquisto di presidi sanitari e l'impiego di questi, sono formulati dall'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, di intesa con gli uffici del 2° dipartimento agricoltura, foreste ed alimentazione, col rappresentante del servizio veterinario regionale e con le associazioni provinciali degli allevatori, competenti per territorio.

L'attuazione dei programmi è demandata dall'Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Abruzzo e il Molise.

Le somme relative sono depositate in un apposito conto corrente dal quale l'Istituto preleva le cifre necessarie alla copertura delle spese effettuate per l'attuazione del programma, previa approvazione da parte del proprio consiglio di amministrazione.

Per la formulazione dei programmi per il miglioramento della fertilità bovina e contro la mortalità neo-natale dei vitelli, la Regione si avvale del comitato tecnico regionale permanente, di cui alla delibera del consiglio regionale n. 47/4 del 28 luglio 1981. L'attuazione degli stessi è demandata alle associazioni provinciali degli allevatori, secondo le norme e le modalità previste dalla stessa delibera.

Il 2° dipartimento agricoltura, foreste ed alimentazione, provvede ad effettuare periodici controlli.

Art. 62.

Ripristino soggetti abbattuti

Per facilitare la ricostituzione del patrimonio zootecnico aziendale è concesso, ad allevatori inclusi nei programmi ufficiali per il risanamento della brucellosi e della tubercolosi, un contributo in conto capitale fino al 50% della spesa ammessa per l'acquisto dello stesso numero di soggetti riconosciuti infetti ed abbattuti.

Sono ammessi ai benefici gli allevatori che ottemperino a tutte le norme profilattiche stabilite, per la circostanza, dall'autorità sanitaria locale, che aderiscono ai controlli funzionali e che acquistino soggetti iscritti ai libri genealogici di età non superiore ai 36 mesi.

In aggiunta al contributo è concesso il prestito agevolato previsto dall'art. 20 fino alla concorrenza del 100% della spesa ammessa.

Art. 63.

Foraggicoltura

La Regione considera il potenziamento della foraggicoltura come condizione essenziale per lo sviluppo della zootecnia e, per tanto, concede agevolazioni ai produttori di foraggi e interviene per ridurre i costi di trasformazione dei prodotti foraggeri e quelli di vendita e di consegna agli allevatori.

Nelle zone di montagna e di alta collina, per consentire la razionalizzazione delle operazioni per la produzione di foraggi e al fine di diminuire il costo della mano d'opera per le operazioni di raccolta, la Regione, a titolari di aziende produttrici di foraggio, concede un contributo del 30% per l'acquisto di nuove macchine ad esclusione delle trattrici.

La erogazione del beneficio e tuttavia, subordinata alla dimostrazione della economicità della spesa e della razionalità dell'impiego.

Nelle suddette zone, alle aziende singole o associate che realizzano piani colturali organici per la produzione di scorte alimentari foraggere per uso zootecnico, viene, altresì, concesso un contributo "una tantum" pari al 50% della spesa ammessa per l'impianto di prati artificiali monofiti o polifiti, da realizzarsi su terreni asciutti o irrigui.

La spesa ammessa riguarda la lavorazione di fondo del terreno, la concimazione di fondo e l'acquisto di sementi selezionate.

Per accedere alle provvidenze di cui ai commi precedenti, le superfici di terreno interessate non devono essere inferiori ad ettari 0,50 se trattasi di agricoltori singoli, e di ettari 5 se trattasi di agricoltori associati.

La Regione, inoltre, attraverso le attività istituzionali del centro regionale di ricerca e di sperimentazione agraria, di cui al precedente art. 7, che ne cura il coordinamento sia nella fase predispositiva che in quella attuativa, promuove programmi di ricerca scientifica inerenti alle analisi pedologiche e floristiche.

Art. 64.

Irrigazione

L'irrigazione delle aziende foraggere, in assenza degli interventi del progetto speciale irrigazione, sarà incentivata nei modi e con le procedure indicate nel precedente art. 16.

Art. 65.

Impianti di essiccazione

Per la realizzazione di impianti di essiccazione foraggi da parte di cooperative di produttori agricoli, sono concessi contributi in conto capitale del 70% della spesa ammessa, o in alternativa, prestito agevolato quinquennale sulla intera spesa ritenuta ammissibile.

Alle aziende singoli produttrici di foraggi e di dimensioni compatibili con la realizzazione e la gestione economica di simili impianti, può essere concesso il prestito agevolato quinquennale, con le modalità del precedente art. 20.

Art. 66.

Gestioni mangimistiche

Al fine di favorire la partecipazione diretta ed attiva delle cooperativ dei produttori di foraggio e di quelle degli allevatori alla gestione degli impianti mangimistici e per conseguire, quindi, approvvigionamento a minori costi degli alimenti per il bestiame, la Regione concede alle imprese mangimistiche in cui agli allevatori, e/o i produttori di foraggio, che operano in territorio regionale, abbiano una partecipazione patrimoniale o gestionale non inferiore all'80%, contributi in rapporto alle unità foraggere prodotte e vendute agli allevatori abruzzesi con l'obbligo, per questi, di esclusivo utilizzo diretto.

Tale contributo è commisurato al 10% del valore di mercato medio dell'unità foraggera, stabilito dalla giunta regionale all'inizio dell'anno precedente.

Tale contributo è aumentato di un ulteriore 10% del valore di mercato medio dell'U.F., per il mangime venduto agli allevatori abruzzesi, singoli ed associati, che operano in montagna, alta collina o in zone di scarsa produttività, per consentire una riduzione di prezzo pari all'entità di tale maggiore contributo.

Art. 67.

Strutture di allevamento, infrastrutture e servizi Programmi di interventi

La Regione finanzia iniziative organicamente inserite nelle linee di programma regionale di sviluppo e nei programmi zonali del settore, per la realizzazione, l'ammodernamento ed il potenziamento di strutture, infrastrutture ed impianti fissi destinati agli allevamenti zootecnici.

Nei programmi zonali vanno distinti gli interventi di competenza degli enti locali, quelli riguardanti cooperative di allevatori e quelli riguardanti aziende singole.

Vanno, altresì, indicate le fonti e le forme di finanziamento.

Gli indirizzi zootecnici da perseguire ai fini dell'incremento della produzione e le relative misure degli interventi, sono definiti e precisati nei successivi articoli.

Art. 68.

Allevamento stanziale di montagna, di alta collina e di zona a scarsa produttività

Alle aziende singole o associate che utilizzano terreni di montagna, di alta collina o di zone scarsamente produttive per gli allevamenti bradi e semibradi bovini ed equini, di consistenza non inferiore a n. 15 capi adulti e, per gli allevamenti ovini-caprini, di consistenza non inferiore a n. 50 capi adulti, la Regione concede un contributo in conto capitale nella misura del 60% ed il concorso nel pagamento degli interessi sul mutuo a tasso agevolato per il restante 40% della spesa riconosciuta ammissibile, per la realizzazione di ricoveri per il bestiame, di concimaie, abbeveratoi, fienili, silos, magazzini, rimesse attrezzi, di impianti per l'approvvigionamento idrico ed elettrico, di recinzioni fisse, e di strade di accesso.

La realizzazione di fienili sovrastanti a stalle è consentita nei soli territori classificati montani, ai sensi della legge n. 991 del 25 luglio 1952.

Il carico di bestiame su detti pascoli, non può superare il rapporto di una UBA per ettaro e, comunque, il fabbisogno foraggiero per l'allevamento dovrà essere coperto per almeno il 70% da produzioni ottenute su terreni in proprietà e/o affitto,

e/o mezzadria, ed eventualmente integrate da produzioni provenienti da terreni disponibili per diritto di uso civico o per altre forme di possesso.

Ai fini della presente legge sono considerate zone a scarsa produttività, tutte quelle i cui territori, ricadenti comunque nell'ambito delle comunità montane e delle zone agricole svantaggiate, consentono l'allevamento dei bovini, ovini, caprini ed equini soltanto nella forma estensiva.

Al fine di accelerare lo sviluppo zootecnico delle zone di collina e di montagna in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 11/1972 e n. 616/1977, le comunità montane e le associazioni dei comuni elaborano, d'intesa con l'ERSA e sentite le organizzazioni professionali, propri programmi speciali di intervento nell'ambito delle disposizioni che saranno impartite dalla giunta regionale - settore agricoltura, foreste ed alimentazione, per la realizzazione degli obiettivi del programma quadro del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in recepimento del regolamento (CEE) n. 1944/81 del Consiglio del 30 giugno 1981.

Art. 69.

Utilizzazione stagionale del territorio di montagna e di alta collina

I benefici di cui al precedente art. 68 sono concessi anche alle aziende singole o associate che conducono allevamenti bovini, ovini, caprini ed equini in forma brada o semibrada, utilizzando solo stagionalmente i terreni di montagna o di alta collina, ma che dispongono, a qualsiasi titolo nell'ambito del territorio regionale, di una superficie aziendale, la cui estensione garantisca l'approvvigionamento di foraggio nella misura non inferiore al 50% del fabbisogno invernale.

Per quanto attiene al necessario approvvigionamento integrativo alimentare del bestiame, gli allevatori possono fruire dei benefici previsti a favore delle cooperative di servizio, di cui all'art. 25 della presente legge.

Gli interventi di cui trattasi possono essere realizzati su tutta la superficie aziendale.

Art. 70.

Formazione delle unità aziendali di base

La Regione, per favorire la trasformazione dell'allevamento transumante in allevamento stanziale, concede le provvidenze, di cui ai precedenti articoli, agli allevatori che intendono dotarsi di una azienda agraria sufficiente a consentire lo svernamento del bestiame con una produttività foraggiera non inferiore al 50% del fabbisogno invernale.

Per la formazione di tale azienda, definita unità aziendale zootecnica di base, l'ERSA, avvalendosi delle facoltà previste dalla legge regionale n. 12/79, mette a disposizione degli allevatori richiedenti i terreni acquisibili.

Alla determinazione del valore da attribuire a tali terreni, provvede la commissione prevista dalla legge n. 590 del 26 maggio 1965.

Art. 71.

Infrastrutture e servizi

Per la realizzazione di strade di penetrazione, di abbeveratoi e di ricoveri per il personale e per il bestiame, per la gestione a rotazione dei pascoli su terreni comunali previsti nel programma zonale agricolo, la Regione concede, a favore dei comuni singoli ed associati e delle comunità montane, un contributo in conto capitale pari a 95% della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 72.

Allevamenti stabulari ed intensivi

Per la costruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento di strutture, infrastrutture e impianti fissi per l'allevamento bovino ed equino, nelle zone non previste dai precedenti articoli, la Regione concede a titolari di aziende agrarie che aderiscono ai programmi di controllo funzionale di cui al precedente art. 59, un contributo in conto capitale nella misura del 40% e il concorso nel pagamento degli interessi per operazioni di mutuo, della durata massima di anni venti, oltre a due anni di preammortamento, dell'importo pari al 40% della spesa ammessa, erogato da istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento.

Non sono ammesse ai benefici del precedente articolo le strutture riguardanti stalle con fienili sovrastanti.

Le iniziative nel settore bovino ed equino sono finanziabili solo se riferite ad aziende, in grado di produrre almeno il 50% del fabbisogno alimentare di stalla.

Art. 73.

Allevamenti suinicoli

La Regione interviene nel settore suinicolo con le stesse provvidenze previste dal progetto speciale zootecnia della Cassa per il Mezzogiorno, al termine dell'operatività di tale intervento.

Art. 74.

Allevamenti intensivi avicunicoli, elicicoli, apistici, ovo-caprini e di lombrichi

Per la realizzazione e il riattamento di strutture ed impianti accessori da adibire agli allevamenti cunicoli, avicoli, elicicoli, apistici e di lombrichi, sono concessi un contributo fino al 70% della spesa ammessa ed un mutuo integrativo, per il restante 30%, a tasso agevolato e per la durata massima di 10 anni. Tale mutuo, a favore di imprese diretto-coltivatrici, cui sono assimilati gli affittuari coltivatori, i mezzadri ed i coloni, è garantito dall'ERSA.

Il contributo è ridotto al 40%, ed il mutuo è elevato al 40%, per gli altri imprenditori agricoli. I parametri tecnici ed economici sono fissati dalla giunta regionale.

Le stesse provvidenze sono concesse per gli allevamenti intensivi ovo-caprini in stabulazione.

Art. 75.

Allevamenti dei selvatici

Allo scopo di utilizzare, ai fini zootecnici, le superfici forestali e le terre marginali, la Regione favorisce gli allevamenti di animali selvatici su terreni demaniali e privati, con requisiti ambientali idonei per lo sviluppo di tale tipo di allevamento.

Gli interventi per la realizzazione di complessi per l'allevamento in forma esclusiva di cervi, daini, caprioli, muflone, cinghiali ed altri, sono finanziati sulla base di programmi formulati in applicazione di programmi zonali di sviluppo agricolo.

Titolari delle iniziative possono essere: comuni singoli ed associati, le comunità montane, le cooperative, le società che abbiano come oggetto sociale l'allevamento del bestiame, e singoli privati.

Per gli impianti e per l'acquisizione di capi di allevamento la Regione concede un contributo in conto capitale, nella misura del 40%, ed un mutuo agevolato integrativo quinquennale per il 40% della spesa riconosciuta ammissibile.

Tali benefici sono riservati, di preferenza, a coltivatori diretti, singoli od associati e a braccianti singoli o associati, nonché a giovani aventi i requisiti di cui alla legge n. 285/1977 e giovani coadiuvanti coltivatori diretti.

Art. 76.

Allevamenti di animali da pelliccia e da laboratorio

Per la realizzazione di impianti di allevamento di animali da pelliccia pregiata e da esperimento per scopi di ricerca scientifica, e la Regione concede il prestito agevolato sull'intera somma riconosciuta ammissibile, ai sensi del precedente art. 20.

Il beneficio è riservato ad aziende pilota, i cui titolari siano in possesso delle necessarie garanzie imprenditoriali e di esperienza nel settore di attività.

Art. 77.

Trattamento liquami

Allo scopo di contribuire ad una soluzione più economica dei problemi dell'inquinamento, derivanti da grosse concentrazioni territoriali di allevamento di animali, la Regione concede un contributo — nella misura massima del 60% — per la realizzazione di impianti di trattamento liquami. Un ulteriore contributo del 20% viene concesso a favore degli impianti che trasformano i liquami in prodotti direttamente riutilizzabili in agricoltura, in maniera produttiva.

Art. 78.

Acquacoltura

Per lo sviluppo e la diffusione dell'acquacoltura, la Regione finanzia impianti di allevamento di pesci di acqua dolce realizzati da allevatori, singoli od associati, aderenti a sistemi integrati che prevedono l'intero ciclo produttivo, a partire dal centro di produzione artificiale di avannotti fino al centro di trattamento e commercializzazione del prodotto pescato, previo parere

tecnico dell'istituto zooprofilattico, cui è demandata la supervisione sanitaria permanente degli impianti stessi, in collegamento con le strutture sanitarie locali.

A tal fine la Regione concede un contributo in conto capitale del 30%, e un mutuo agevolato ventennale del 70% della spesa ammessa.

I parametri di spesa ammissibili e i moduli di allevamento sono stabiliti con normativa della giunta regionale.

Titolo XI

VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ DI COOPERATIVE E IMPRESE COMUNQUE BENEFICIARIE DI PROVVIDENZE REGIONALI

Art. 79.

Esercizio della vigilanza

La Regione effettua, tramite l'ERSA, vigilanza sulle attività di cooperative agricole e su imprese che beneficiano di provvidenze regionali, e limitatamente agli obiettivi cui sono rivolte tali provvidenze.

Per tale vigilanza l'ERSA costituisce un gruppo di ispettori regionali particolarmente esperti in una delle materie riguardanti l'agricoltura, l'industria, la contabilità e il bilancio; scelti nell'ambito dei funzionari della Regione e dell'ERSA, dalla giunta regionale.

Per casi eccezionali è consentito l'utilizzo d'ispettori scelti all'esterno della Regione.

L'ERSA è tenuto a presentare, alla giunta regionale, relazione semestrale sullo stato economico-finanziario delle cooperative e imprese sottoposte a controlli.

Quando il numero delle cooperative e imprese non consente la vigilanza annuale su tutte le attività si procede a campione, con sorteggio delle imprese effettuato dal presidente dell'ERSA, alla presenza di due funzionari regionali del settore: agricoltura.

Titolo XII

DELEGA AGLI ENTI LOCALI

Art. 80.

Istituto della delega

La Regione, nel rispetto delle norme statutarie ed al fine di realizzare l'istituto della delega, il decentramento dei servizi e la speditezza delle procedure, disciplina, nei modi indicati dagli articoli successivi, le modalità di attuazione.

Nell'ambito del territorio di ciascuna U.L.S.S. la delega delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, che la esercitano, in forma singola o associata, tramite i propri organi esecutivi, che ne danno immediata comunicazione al consiglio comunale.

Essi si avvalgono degli UTA per l'espletamento di tutti i compiti tecnici di settore.

Art. 81.

Materie della delega

Le funzioni amministrative della presente legge sono delegate ai comuni, che le esercitano tramite l'associazione dei comuni di cui al precedente art. 2.

Fino alla costituzione dell'associazione, sono attribuite ai comuni, singoli o associati, le funzioni amministrative previste dalla presente legge, ad eccezione di quelle relative ai seguenti titoli, le quali restano di competenza degli organi della Regione:

Titolo II - Servizi per la ricerca, sperimentazione, assistenza tecnica e formazione professionale;

Titolo IV - Credito agrario agevolato. Per quanto attiene al credito agevolato di miglioramento, quando esso è concesso unitamente al contributo in conto capitale, il provvedimento amministrativo di concessione del contributo stesso, da parte dell'ente competente, ha anche valore di nulla-osta per la concessione del mutuo;

Titolo V - Assistenza tecnico-economica alle cooperative;

Titolo VI - Sviluppo delle proprietà diretto-coltivatrici;

Titolo VIII - Interventi strutturali. Per le strutture aziendali e per i fabbricati rurali previsti all'art. 37 la competenza è affidata ai comuni, singoli od associati;

Titolo X - Controlli funzionali e miglioramento quali-quantitativo delle produzioni zootecniche. Miglioramento genetico.

Titolo XI - Vigilanza sulle attività di cooperative e imprese beneficiarie di provvidenze regionali.

Tutte le funzioni amministrative di cui al precedente comma, se riguardanti gli investimenti di importo superiore a lire 500 milioni, restano di competenza della giunta regionale, che vi provvede, d'intesa con la commissione consiliare agricoltura.

Tale intesa è richiesta, altresì, per le competenze della giunta regionale previste dal presente articolo, se gli investimenti superano i 500 milioni di lire, fatta eccezione per gli atti di liquidazione.

Art. 82.

Accredito somme ai comuni

A titolo di rimborso spese per l'esercizio delle funzioni delegate la giunta regionale, su proposta del settore agricoltura, provvede annualmente, entro giorni trenta dall'approvazione della legge di bilancio per l'esercizio di competenza, al riparto ed all'accreditamento della somma stanziata sull'apposito capitolo di spesa a favore dei comuni, secondo i seguenti criteri:

a) per il 40%, in rapporto al numero delle aziende;

b) per il restante 60%, in rapporto al numero delle pratiche evase nell'anno precedente.

Solo per l'anno 1982, la somma prevista per le spese di cui al precedente comma verrà ripartito esclusivamente in rapporto al numero delle aziende.

Al fine di favorire speditezza della procedura di spesa per le competenze delegate, la giunta regionale, nel corso di ciascun esercizio, sulla base delle domande presentate e delle conseguenti previsioni redatte da ciascuna UTA, provvede a periodici accrediti a favore degli IPA, che effettuano il pagamento delle somme in esecuzione delle delibere dei comuni singoli od associati.

Al fine di mettere le UTA in condizione di effettuare il pagamento delle somme di cui al precedente comma, la giunta regionale assume le opportune iniziative entro il 31 dicembre 1982.

Titolo XIII

ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE

Art. 83.

Istituzione delle unità territoriali per l'agricoltura - UTA

Nell'ambito del territorio di ogni U.L.S.S. e presso l'ufficio agricolo di zona (UAZ) di maggiore importanza per mole di attività, è istituita una unità territoriale per l'agricoltura (UTA), che assorbe l'UAZ della sede dell'unità, con i seguenti compiti:

fornire servizi in materia di agricoltura per conto degli enti locali, cui la Regione ha delegato le funzioni;

svolgere i compiti tecnico-amministrativi in agricoltura, per le residue competenze regionali o per quelle statali (Casmez e Ministero dell'agricoltura);

attuare, attraverso la propria sezione agronomica costituita nel proprio seno, il disposto dell'art. 9 della presente legge in materia di assistenza tecnica;

redigere, con i rappresentanti dell'associazione dei comuni e delle organizzazioni professionali, il documento tecnico del programma di zona.

I relativi UAZ, ubicati nel territorio, diventano strutture alle dipendenze dell'UTA.

Ogni UTA è composta dalle seguenti sezioni:

a) sezione enti locali;

b) sezione regionale;

c) sezione agronomica.

La direzione dell'UTA è affidata a un funzionario regionale del 2° dipartimento di livello non inferiore al 7° con delega alla firma, il quale dirige i servizi, coordina le attività delle sezioni e quelle degli UAZ dipendenti e cura i rapporti con gli enti locali ricadenti nel territorio di competenza.

Il personale dell'UTA è costituito da:

a) dipendenti regionali;

b) dipendenti degli enti locali;

c) dipendenti dell'ERSA.

Ciascun dipendente conserva lo stato giuridico ed economico dell'ente al quale appartiene, fatta eccezione per le competenze accessorie che sono a carico della Regione.

Sono a carico della Regione tutti gli oneri per il funzionamento dell'UTA.

La giunta regionale è incaricata di approvare, d'intesa con la commissione consiliare agricoltura, il regolamento per il funzionamento dell'UTA.

Art. 84.

Compiti e funzioni attribuiti agli IPA

Sono attribuite agli ispettori provinciali dell'agricoltura, oltre ai compiti derivanti dalle leggi regionali e da disposizioni del settore agricoltura, le seguenti funzioni istruttorie per pratiche relative alle aziende ed alle infrastrutture ubicate nel territorio provinciale di competenza:

credito di miglioramento;

credito di esercizio;

strutture interaziendali e cooperative, FEOGA;

infrastrutture (strade, acquedotti ed elettrodotti).

Gli IPA, inoltre, hanno compiti di vigilanza sugli uffici dipendenti.

Art. 85.

Istruttoria

Gli uffici preposti alla istruttoria delle pratiche, di cui ai precedenti articoli 83 e 84, vi provvedono entro trenta giorni dalla data di presentazione delle domande e trasmettono l'atto formale esecutivo al competente comune o associazione di comuni, che devono adottare la delibera di competenza entro quarantacinque giorni.

Gli atti istruttori restano depositati presso l'UTA e sono a disposizione del sindaco o di un suo delegato, che ha diritto di prenderne visione e di chiedere fotocopia degli atti e documenti che giudica necessari.

Se entro i termini di cui al precedente primo comma, l'UTA o l'ente locale competente non provvede agli adempimenti dovuti, la Regione esercita i poteri sostitutivi nel modo seguente:

a) per i compiti affidati all'UTA attraverso un funzionario dell'IPA all'uopo incaricato dal capo di questo ufficio;

b) per le funzioni delegate ai comuni, singoli o ad associati attraverso uno dei commissari *ad acta*, nominati annualmente dalla giunta regionale, tra i funzionari dell'IPA.

I singoli provvedimenti di incarico sono di competenza del capo dell'IPA.

In caso di decisioni del comune, assunte in difformità del parere istruttorio, è ammesso ricorso da parte dell'interessato e del funzionario responsabile dell'UTA alla giunta regionale, che provvede sentita la competente commissione consiliare.

Art. 86.

Procedura di spesa

Il settore è autorizzato a predisporre il programma di interventi, sulla base della disponibilità finanziaria globale prevista per il quadriennio distinte per esercizi annuali.

Sulla base di tale programma gli uffici centrali e periferici del settore agricoltura, sia per le competenze residue regionali, sia per quelle delegate ai comuni, istruiscono le pratiche indicando per ciascuna:

a) la prenotazione di spesa, secondo i programmi formulati dai richiedenti, quando gli stati di attuazione delle opere e delle iniziative riguardano più esercizi;

b) le effettive erogazioni di spesa da trascrivere tra gli impegni formalmente perfetti nei bilanci di competenza, per ciascuno degli esercizi cui si riferiscono.

Il mancato rispetto dei tempi degli stati di attuazione delle opere o delle iniziative da parte dei richiedenti, può comportare il trasferimento della rispettiva prenotazione disattesa in calce al programma formulato.

Titolo XIV

INDAGINI E PROGETTI

Art. 87.

Indagini

Allo scopo di definire gli elementi conoscitivi del territorio che sono necessari per la corretta pianificazione degli interventi e per le successive attività progettuali, la Regione, utilizzando anche i finanziamenti messi a disposizione dei progetti speciali Casmez, dal Ministero dell'agricoltura e da altri enti nazionali e comunitari, promuove l'esecuzione delle seguenti indagini:

a) inventario degli elementi conoscitivi del territorio esistenti presso gli uffici regionali, provinciali e comunali, le comunità montane e i consorzi di bonifica, allo scopo di facilitare l'utilizzazione pubblica di tali elementi e di definire le aree e i settori d'intervento delle nuove indagini;

b) riprese aereo-fotogrammetriche ad integrazione di quelle eseguite dalla Casmez e con le modalità stabilite da tale ente, in modo da ottenere la copertura fotografica omogenea dell'intero territorio regionale;

c) redazione di una carta topografica in scala 1:5.000, secondo le norme stabilite dalla Casmez e limitatamente alla superficie regionale non compresa nei programmi di fotorestituzione di questo ente;

d) definizione dell'ambiente climatico e denominazione dei valori di avapotraspirazione potenziale;

e) redazione della carta di utilizzazione agro-forestale del territorio regionale alla scala 1:25.000;

f) definizione della capacità potenziale dei suoni.

A tale fine saranno redatte le seguenti carte alla scala 1:25.000:

carta pedologica di riconoscimento;

carta delle pendenze;

carta della stabilità dei versanti;

g) definizione delle condizioni regimatorie. Adottando la metodologia indicata dalla commissione interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e la difesa del suolo, sarà eseguita la «carta di intensità sistematoria del territorio regionale» e la «carta degli interventi», alla scala 1:25.000;

h) inventario delle risorse idriche e dei consumi.

In base ai dati forniti dal progetto speciale schemi idrici della Casmez sulle disponibilità idriche regionali, ed ai consumi civili ed industriali previsti dai settori della giunta regionale urbanistica ed industria, verrà calcolato il bilancio regionale delle disponibilità e dei consumi prioritari e, quindi, definite le risorse idriche destinabili all'agricoltura;

i) assetto fondiario ed imprenditoriale. Sulla base dei dati ISTAT e degli elementi estraibili dai piani socio-economici redatti dalle comunità montane e di indagini campionarie, sarà definito l'assetto fondiario ed imprenditoriale per classi di ampiezza e sistemi di conduzione;

l) *situazione della zootecnia e della potenzialità zootecnica* del territorio.

Verrà eseguita una indagine sulla situazione zootecnica regionale e, sulla base delle caratteristiche del territorio, una zonizzazione omogenea ai fini delle tipologie e degli indirizzi di allevamento. Lo studio dovrà quantificare le risorse foraggere, le necessità integrative mangimistiche, le disponibilità sociali per le attività zootecniche e definire le necessità strutturali e infrastrutturali;

m) carta forestale dei pascoli.

Su base fotointerpretativa integrata da rilevamenti a terra, saranno compilate le seguenti carte alla scala 1:25.000:

carta forestale: Questo elaborato dovrà riportare una delimitazione delle aree forestali per tipologia e specie. Lo studio sarà completato da un inventario del patrimonio forestale e del relativo uso;

carta dei pascoli: Tale elaborato dovrà consentire un inventario delle caratteristiche agrostologiche e delle risorse nutrizionali dei pascoli e stabilire la normativa generale per conservare e/o incrementare le possibilità e capacità di carico zootecnico;

n) condizioni socio-demografiche.

Con i dati dei censimenti integrati con rilevamenti diretti, saranno determinate le caratteristiche della popolazione rurale residente, l'evoluzione sociale della stessa e la probabile tendenza evolutiva, con particolare riferimento alle sue forme di insediamento di attività;

o) analisi delle infrastrutture sociali e strutture produttive.

Sulla base di indagini del tipo censuario saranno definite le infrastrutture civili e le strutture produttive presenti nel territorio regionale.

Dei suddetti fattori sarà fornita una valutazione della consistenza e del grado funzionale;

p) strutture associative.

Sarà effettuato un censimento delle strutture associative già operanti mediante inchiesta diretta. Tale indagine dovrà fornire indicazione sulla natura, distribuzione areale, organizzazione e grado funzionale delle strutture cooperative esistenti attualmente in Abruzzo;

q) analisi di mercato.

Verrà eseguita una indagine di mercato per definire, mediante elaborazione di dati statistici e rilevamenti campionari, le attuali

esigenze dei consumatori italiani ed esteri e le probabili linee di sviluppo. Tale studio dovrà indicare:

le azioni necessarie per promuovere il collocamento dei prodotti abruzzesi, sia allo stato fresco che trasformato, all'interno e all'estero;

l'organizzazione ritenuta necessaria per consentire la penetrazione e il consolidamento della corrente di esportazione dei prodotti abruzzesi;

r) formulazione delle norme esecutive e redazionali da applicare all'esecuzione delle indagini, studi e progetti.

Tale studio ha lo scopo di uniformare la tipologia dei documenti per rendere più spedite le istruttorie ed i controlli, e, facilitare l'archiviazione e consultazione degli elementi tecnici ed economici forniti dai singoli studi, indagini e progetti;

s) determinazione del costo di gestione dei complessi irrigui regionali e dei benefici conseguibili nei vari comparti produttivi e nei vari ambienti in conduzione irrigua;

t) studio generale di fattibilità tecnico-economica relativa ai recuperi energetici dai sisteimi irrigui e dai piccoli salti esistenti nel territorio regionale.

Le attività di coordinamento e controllo degli studi sono affidate alla sezione per la ricerca e sperimentazione, di cui al precedente art. 7, che dovrà annualmente riferire al settore agricoltura della giunta regionale.

Art. 88.

Progetti

Per consentire il coordinamento delle attività progettuali e facilitare l'istruttoria dei progetti, la Regione assume le seguenti iniziative:

a) costituisce, presso la sezione per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura di cui al precedente art. 7, la Banca-dati ove saranno ordinati ed archiviati gli elementi raccolti nelle attività di indagine di cui al precedente art. 87 e quelli forniti dalle attività progettuali;

b) istituisce, presso l'ERSA, un ufficio di consulenza tecnico-legale-amministrativo a disposizione degli operatori per facilitare la fase di redazione, presentazione e istruttoria dei progetti;

c) compila, entro il 30 ottobre di ogni anno, l'elenco dei progetti che dovranno essere approntati nell'anno successivo per soddisfare le indicazioni del piano;

d) promuove l'esecuzione di progetti speciali regionali, per lo sviluppo integrato di particolari zone e settori produttivi;

e) istituisce un fondo di rotazione per il perfezionamento delle attività progettuali, fino al 2% del valore stimato delle opere progettate e limitatamente agli interventi compresi nell'elenco di cui alla lettera *c*) ed alle iniziative di cui alla lettera *d*) del presente articolo.

Tali anticipazioni dovranno essere restituite dagli enti concessionari delle attività progettuali, contestualmente all'incasso del primo acconto delle « spese generali » corrisposto dagli enti finanziatori.

La restituzione degli anticipi dovrà essere garantita con fidejussione bancaria o assicurativa.

Art. 89.

Affidamento in concessione

I progetti di particolare impegno e la successiva esecuzione dei lavori potranno essere dalla Regione affidati a società od organizzazioni idonee sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale e specializzate nel settore, con un rapporto di affidamento in concessione a mezzo di apposita convenzione, ai sensi e per gli effetti della legislazione in atto ed, in particolare, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni.

Titolo XV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 90.

Domande residue

Le domande giacenti presentate ai sensi delle leggi regionali 9 gennaio 1979, n. 10 e 16 giugno 1981, n. 17, e loro modificazioni ed integrazioni, non finanziate o parzialmente finanziate, sono valide ai fini dei benefici previsti dalla presente legge.

Quando le opere non sono state realizzate o non sono in corso di realizzazione, i beneficiari possono chiedere di aggiornare le richieste per godere delle provvidenze previste dalla presente legge, se ritenute più vantaggiose.

Le procedure previste dalla presente legge si applicano, su richiesta degli interessati, a tutte le domande non completamente definite o concluse, presentate ai sensi di precedenti leggi regionali in materia di agricoltura.

Art. 91.

Condizioni per l'intervento regionale

Le provvidenze previste dalla presente legge sono concesse dalla Regione quando le opere non sono ammesse a finanziamento da parte della C.E.E., dallo Stato o altri enti, per motivi non imputabili ai richiedenti.

Qualora gli interventi concessi dai predetti enti siano meno vantaggiosi, la giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare agricoltura, interviene mediante integrazione degli interventi fino alla concorrenza dei benefici previsti dalla presente legge.

E' istituito presso il settore agricoltura e presso gli uffici periferici (IPA e UTA), il servizio di informazione e di assistenza per l'utilizzo degli interventi Casmez e comunitari che riguardano direttamente o indirettamente l'agricoltura.

Art. 92.

Pubblicità e controllo popolare

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il settore agricoltura, foreste e alimentazione della giunta regionale invia a tutti i comuni, per la pubblicazione nell'albo pretorio, l'elenco delle strutture fisse e delle attrezzature mobili acquisite dai richiedenti nell'ambito del territorio comunale, con finanziamenti comunitari, statali, regionali, e di altri enti pubblici, compresa la Cassa per il Mezzogiorno.

L'elenco comprende l'indicazione dei nominativi dei beneficiari, delle strutture fisse e delle attrezzature mobili acquisite e della spesa ammessa al finanziamento concesso.

In sede di prima applicazione, l'elenco comprende le opere finanziate a decorrere dall'applicazione della legge regionale 9 gennaio 1979, n. 10.

Art. 93.

Temporanea sospensione di vincoli

Fino alla costituzione dei nuovi enti e organizzazioni previste nella presente legge, nonchè fino all'approvazione dei programmi di sviluppo zonale, e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i compiti e vincoli a questi riferiti restano sospesi e non sono condizionati per l'attuazione della legge stessa.

Art. 94.

Fondo interbancario di garanzia

I prestiti e i mutui previsti dalla presente legge, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 95.

Fidejussione ERSA e fondo rischi

Le provvidenze creditizie a favore dei coltivatori diretti e delle cooperative previste dalla presente legge agli articoli 26, 47 e 74, sono assistite dalla garanzia dell'ente regionale di sviluppo agricolo, che rilascia fidejussione in nome e per conto della Regione.

A tal fine è istituito un fondo rischi con lo stanziamento di lire 500 milioni annui, gestito dall'ERSA.

Resta fermo che la garanzia fidejussoria dell'ERSA è sostitutiva di quella di cui al precedente art. 94.

Art. 96.

Spese generali

Per gli oneri di carattere generale relativi all'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge e per il rinnovo e completamento delle attrezzature degli uffici del settore agricoltura, si provvede con autorizzazione di spesa valutata in lire 300 milioni annui, da iscrivere, in ciascuno esercizio, negli appositi capitoli del bilancio

Per le relative procedure di spesa, si osservano le norme di carattere generale in vigore.

Art. 97.

Annualità rate mutui

Per il pagamento delle quote di concorso regionale relative alle operazioni di credito agrario di miglioramento, disposte dalla Regione ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione delle leggi regionali n. 10 del 9 gennaio 1979 e n. 17 del 16 giugno 1981, è autorizzata l'iscrizione a partire dall'esercizio 1983, di apposito capitolo negli stati di previsione della spesa dei relativi bilanci.

Art. 98.

Norma finanziaria

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1982, in L. 63.500.000.000 è così ripartito:

Titolo II - Servizi per la ricerca, sperimentazione, assistenza tecnica e formazione professionale	L.	2.500.000.000
Titolo III - Irrigazione e recuperi energetici	»	4.500.000.000
Titolo IV e V - Credito agrario agevolato e assistenza tecnica-economica alle cooperative	»	18.400.000.000
Titolo VI - Sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice (Fondo di rotazione) .	»	2.500.000.000
Titolo VII - Interventi per la difesa delle avversità atmosferiche .	»	4.000.000.000
Titolo VIII - Interventi strutturali .	»	15.000.000.000
Titolo IX - Sviluppo e difesa delle coltivazioni erbacee ed arboree .	»	6.500.000.000
Titolo X - Zootecnia .	»	8.500.000.000
Titolo XII - Delega	»	500.000.000
Titolo XIV - Indagine e progetti .	»	300.000.000
Titolo XV - Norme transitorie e finali - Fondo rischi .	»	500.000.000
Spese generali	»	300.000.000
Totale .	L.	63.500.000.000

Al relativo onere, per l'anno 1982, si provvede:

quanto a L. 26.000.000.000 con le assegnazioni provenienti dallo Stato ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984 - iscritte al cap. 2899/5 elenco n. 5;

quanto a L. 13.400.000.000 con le assegnazioni provenienti dallo Stato ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 1° agosto 1981, n. 423 - iscritte al cap. 2899/5 n. 5;

quanto a L. 19.500.000.000 con la disponibilità derivante da reiscrizione di somme - cap. 2899/5 elenco n. 5;

quanto a L. 4.600.000.000 con lo stanziamento di competenza iscritto sul cap. 1098 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982.

Per il finanziamento di tutti i contributi in conto interesse derivanti dalla presente legge, ricadenti, con i ratei di ammortamento, sugli anni successivi alla validità della legge stessa, saranno utilizzati, fino a concorrenza, i fondi derivanti dalle leggi statali in materia, presenti o future, ovvero, se necessario e sempre fino a decorrenza, i fondi iscritti nei rispettivi bilanci per il settore agricoltura per gli anni corrispondenti, i quali fondi non potranno essere destinati ad altro scopo.

La partita iscritta nell'elenco n. 5, allegato al bilancio 1982, è ridotta per competenza della somma di L. 58.900.000.000 e per la Cassa di L. 24.500.000.000, mentre lo stanziamento di competenza iscritto sul cap. 1098 dello stato di previsione della spesa del predetto bilancio è ridotto di L. 600.000.000.

Per gli interventi previsti dal titolo VI della presente legge — sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice — lo stanziamento del cap. 1090 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1982 viene incrementato, per competenza e cassa, di L. 2.500.000.000.

Gli interventi previsti dal titolo VII della presente legge — difesa delle avversità atmosferiche — in ragione di L. 4.000.000.000, gravano sullo stanziamento iscritto al cap. 1098 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982 sono altresì istituiti ed iscritti i seguenti capitoli:

Cap. 1033 (sett. 10, tit, I, sez. X, ctg. V, test. progr. 1, nat. giur. 1) denominato «Spese per servizi per la ricerca, sperimentazione, assistenza tecnica e formazione professionale (titolo II)» con lo stanziamento di:

competenza . .	L.	2.500.000.000
cassa	»	2.400.000.000

Cap. 1070 (sett. 10, tit. II, sez. X, ctg. III, dest. progr. 1, nat. giur. 1) denominato « Interventi per irrigazione e recuperi energetici (titolo III) » con lo stanziamento di:

competenza .	L.	4.500.000.000
cassa .	»	2.000.000.000

Cap. 1071 (sett. 10, tit. II, sez X, ctg. III, dest. progr. 1, nat. giur. 1) denominato « Interventi per il credito agrario agevolato e assistenza tecnica-economica alle cooperative (titoli IV e V) » con lo stanziamento di:

competenza .	L.	18.400.000.000
cassa .	»	6.000.000.000

Cap. 1074 (sett. 10, tit. II, sez. X, ctg. III, dest. progr. 1, nat. giur. 1) denominato « Spese per interventi strutturali (titolo VIII) » con lo stanziamento di:

competenza .	L.	15.000.000.000
cassa	»	4.000.000.000

Cap. 1076 (sett. 10, tit. II, sez. X, ctg. III, dest. progr. 1, nat. giur. 1) denominato « Interventi per lo sviluppo e difesa delle coltivazioni erbacee ed arboree (titolo IX) » con lo stanziamento di:

competenza . .	L.	6.000.000.000
cassa .	»	3.000.000.000

Cap. 1079 (sett. 10, tit. II, sez. X, ctg. III, dest. progr. 1, nat. giur. 1) denominato « Interventi per la zootecnia (titolo X) » con lo stanziamento di:

competenza .	L.	8.500.000.000
cassa .	»	3.000.000.000

Cap. 1036 (sett. 10, tit. I, sez. X, ctg. V, dest. progr. 1, nat. giur. 1) denominato « Spese per la delega di funzioni amministrative agli enti locali (titolo XII) » con lo stanziamento di:

competenza . .	L.	500.000.000
cassa	»	500.000.000

Cap. 1019 (sett. 10, tit. I, sez. X, ctg. IV, dest. progr. 1, nat. giur. 1) denominato « Spese per indagini e progetti (titolo XIV) » con lo stanziamento di:

competenza	L.	300.000.000
cassa	»	300.000.000

Cap 2784 (sett. 27, tit. II, sez. X, ctg. V, dest. progr. 1, nat. giur. 1) denominato « Oneri derivanti dalla concessione di garanzia fidejussoria a favore dei coltivatori diretti e delle cooperative (titolo XV) » con lo stanziamento di:

competenze	L.	500.000.000
cassa	»	500.000.000

Cap. 1020 (sett. 10, tit. I, sez. X, ctg. IV, dest. prog. 1, nat. giur. 1) denominato « Oneri di carattere generale (art. 96 titolo XV » con lo stanziamento di:

competenza	L.	300.000.000
cassa	»	300.000.000

Nei confronti degli stanziamenti di spesa previsti dalla presente legge, opera tassativamente la riserva in favore dei progetti attuativi del programma regionale di sviluppo, così come indicato dall'art. 19 della legge di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1982.

Per gli anni successivi al 1982 e fino al 1985 le leggi di bilancio fissano le dimensioni degli oneri ricadenti sui rispettivi esercizi per i vari interventi, entro i limiti degli stanziamenti indicati nel bilancio pluriennale e, comunque, tenuto conto delle assegnazioni effettivamente disposte dallo Stato o da altri centri erogatori, per gli anni corrispondenti, per le singole leggi di finanziamento.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 3 giugno 1982

NENNA D'ANTONIO

ALLEGATO *A*

COLTURE ERBACEE

1) Patata.
2) Bietola.
3) Tabacco.

COLTURE ARBOREE

1) Vite.
2) Olivo.
3) Pesco.
4) Albicocco.
5) Susino.
6) Amarena.
7) Ciliegio.
8) Actinidia.
9) Fico.
10) Noce.
11) Mandorlo.
12) Ribes.
13) Rovo.
14) Lampone.
15) Melo.
16) Castagno.

(3745)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822510)